



REGOLAMENTO DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

Si ringrazia lo studio agronomico HUMUS SRL S.T.P. a cui si deve la prima stesura del Regolamento, l'Ordine degli agronomi e forestali con il quale si è stabilita una proficua collaborazione, i Consiglieri di maggioranza ed opposizione, i rappresentanti degli Ordini e dei collegi professionali (Ingegneri, periti agrari e geometri), le Associazioni ambientaliste, Angela Caldarola, Presidente della Commissione Ambiente, il Dirigente e i dipendenti del Settore Manutenzione Urbana ed il Dirigente del Settore Lavori Pubblici.

Matera ha finalmente un regolamento del verde urbano. Lo ha approvato il Consiglio comunale nella seduta dell'11 Febbraio 2021.

Alla base del piano vi è l'obiettivo di migliorare gli strumenti di gestione dello straordinario patrimonio verde della città in una prospettiva che tenga conto della salute e benessere delle persone e non solo della funzione ricreativa e ornamentale del verde.

Le linee di indirizzo del piano sono state redatte nel rispetto della normativa nazionale e regionale, la quale richiede che il tema del verde sia affrontato in modo sistematico e in coerenza con i principi di sostenibilità ambientale dell'Agenda 2030.

Con il regolamento del verde, Matera si dota di uno strumento prezioso per migliorare la qualità del territorio e della vita dei cittadini.

Il regolamento, che tra l'altro amplia le opportunità di fruire degli spazi aperti, è un primo tassello per costruire nuovi equilibri tra ambiente e persone.

Il verde, sia esso verde pubblico o privato, costituisce un bene per i materani, tanto per le finalità ricreative, quanto per il sistema ecologico che contribuisce a migliorare la qualità dell'aria.

Non possiamo pensare al "verde" semplicemente come compensazione all'edificazione.

È necessario un cambio di prospettiva e di visione.

Il verde è parte del sistema urbano, connota il paesaggio urbano, ed è un elemento in grado di guidare la riqualificazione degli spazi pubblici, ma anche di comunicare valori simbolici e culturali in stretto rapporto con la storia e l'identità del territorio.

Anche per questa ragione, abbiamo previsto strumenti che assicurano la partecipazione di tutti i cittadini all'utilizzo di spazi condivisi.

Il regolamento del verde è espressione dei valori del nostro programma di mandato e concorre a definire lo sviluppo della città nel medio e lungo periodo, anche in previsione delle future trasformazioni urbanistiche.

“Sedersi all’ombra, in una bella giornata, e guardare in alto verso le verdi colline lussureggianti, è il miglior riposo”.

(Jane Austen)

Le aree verdi sono il trait d’union tra uomo e natura. Gli alberi, le piante, la vegetazione sono il mezzo con cui rigenerarsi e rigenerare l’ambiente: migliorano il modo in cui percepiamo l’ambiente circostante e favoriscono le relazioni tra gli individui. In altre parole, hanno ricadute positive e benefici concreti sulla nostra salute e sul modo in cui interagiamo con gli altri.

Il grande patrimonio verde della Città di Matera e il ruolo essenziale che riveste nella rigenerazione del tessuto urbano e sociale hanno richiesto grande rispetto e impegno nell’approccio gestionale da parte di questo Assessorato.

Il Regolamento del Verde urbano di Matera è lo strumento che permette di interagire in maniera sistemica con un Bene Comune così prezioso, adeguato alle normative nazionali di settore, in coerenza con i principi di sostenibilità ambientale e dei consumi del settore della pubblica amministrazione.

Il Regolamento del verde urbano pubblico e privato, pone l’attenzione su tutte le più importanti funzioni a cui assolve (ecologica, ambientale, sociale, ricreativa, igienico-sanitaria, culturale, didattica), declina in chiari articolati in che maniera prendersi cura del verde al fine di incrementarne la consistenza e limitarne le interazioni negative con le attività antropiche.

Esso coinvolge il cittadino e ne specifica il rapporto: promuove le adozioni/ affidamenti di aree verdi, specifica come programmare i nuovi interventi, come effettuare le manutenzioni, come tutelare e valorizzare il patrimonio cittadino, nell’ottica della compartecipazione al bene collettivo e alla cura responsabile e sostenibile degli spazi di benessere comune e del buon vivere.



REGOLAMENTO DEL VERDE URBANO

PUBBLICO E PRIVATO

(approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 7 dell'11 febbraio 2021)

INDICE

<u>CAPITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE</u>	7
<u>PREMESSA</u>	7
<u>TITOLO I: FINALITA' E MOTIVAZIONI DEL REGOLAMENTO</u>	10
<u>Articolo 1.</u> Finalità e motivazioni e ambito di applicazione	10
<u>TITOLO II: FUNZIONI, TIPOLOGIE E AMBITI DI APPLICAZIONE DEL VERDE URBANO</u>	14
<u>Articolo 2.</u> Funzioni del verde	14
<u>Articolo 3.</u> Tipologie di verde	15
<u>TITOLO III: COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO, SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE, AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE</u>	17
<u>Articolo 4.</u> Il Cittadino e le Associazioni	17
<u>Articolo 5.</u> Sensibilizzazione e promozione	17
<u>Articolo 6.</u> Affidamento, adozione e sponsorizzazione delle aree verdi	18
<u>Articolo 7.</u> Lavoro volontario	20
<u>Articolo 8.</u> Verde in aree private	21
<u>TITOLO IV: NORME DI ESCLUSIONE E DIVIETI</u>	23
<u>Articolo 9.</u> Norme di esclusione	23

<u>CAPITOLO SECONDO: PRINCIPI, CRITERI E NORME DI CARATTERE GENERALE DI TUTELA</u>	24
<u>TITOLO I: PRINCIPI E CRITERI</u>	24
<u>Articolo 10.</u> Programmazione	24
<u>Articolo 11.</u> Manutenzione	25
<u>Articolo 12.</u> Realizzazione del verde	25
<u>Articolo 13.</u> Censimento del Verde	26
<u>Articolo 14.</u> Piano di tutela, sviluppo e valorizzazione del Verde	27
<u>Articolo 15.</u> Accesso alle aree verdi pubbliche	28
<u>Articolo 16.</u> Mezzi motorizzati	28
<u>Articolo 17.</u> Mezzi non motorizzati	29
<u>Articolo 18.</u> Norme generali di comportamento	30
<u>Articolo 19.</u> Alberi e arbusti oggetto di applicazione del presente Regolamento:	30
<u>CAPITOLO TERZO: NORME DI CARATTERE SPECIALE DI INTERVENTO</u>	31
<u>TITOLO I: TUTELA DEGLI ALBERI DI PREGIO E MONUMENTALI</u>	31
<u>Articolo 20.</u> Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali e di piante di particolare pregio	31
<u>TITOLO II: ABBATTIMENTI</u>	34
<u>Articolo 21.</u> Autorizzazione all'abbattimento	34
<u>Articolo 22.</u> Abbattimento di alberi e arbusti	34
<u>Articolo 23.</u> Abbattimenti per motivi edilizi	37

Articolo 24. Abbattimenti d’urgenza 39

Articolo 25. Abbattimenti abusivi e interventi colturali errati 40

TITOLO III: POTATURE 41

Articolo 26. Potature ordinarie 41

Articolo 27. Potatura straordinaria di contenimento della chioma e di risanamento 43

TITOLO IV: NORME DI TUTELA 45

Articolo 28. Permesso di costruire 45

Articolo 29. Danneggiamenti 46

Articolo 30. Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere o per allestimenti temporanei 48

Articolo 31. Criteri per la tutela delle alberature durante scavi stradali 50

TITOLO V: TRAPIANTI, SOSTITUZIONI E COMPENSAZIONI AMBIENTALI 52

(aio 2021)

Articolo 32. I trapianti arborei 52

Articolo 33. Attività e verifiche preliminari per i trapianti arborei 53

Articolo 34. Sostituzioni a seguito di abbattimenti 55

Articolo 35. Interventi di compensazione ambientale 57

CAPITOLO QUARTO: PROGETTAZIONE DEL VERDE 59

Articolo 36. Prescrizioni per la messa a dimora delle piante. 59

Articolo 37. Classi di grandezza e aree di pertinenza degli alberi 61

Articolo 38. Prescrizioni generali per le aree di pertinenza e le banchine alberate 62

<u>Articolo 39.</u>	<u>Distanze minime di impianto</u>	65
<u>CAPITOLO QUINTO: DIFESA FITOSANITARIA</u>		68
<u>Articolo 40.</u>	<u>Generalità</u>	68
<u>Articolo 41.</u>	<u>Criterio della prevenzione</u>	68
<u>Articolo 42.</u>	<u>Salvaguardia fitosanitaria</u>	69
<u>Articolo 43.</u>	<u>Impiego di prodotti fitosanitari</u>	70
<u>CAPITOLO SESTO: DISPOSIZIONI FINALI</u>		73
<u>Articolo 44.</u>	<u>Vigilanza</u>	73
<u>Articolo 45.</u>	<u>Sanzioni e indennizzi</u>	73
<u>Articolo 46.</u>	<u>Controversie</u>	75
<u>Articolo 47.</u>	<u>Abrogazioni</u>	75
<u>Articolo 48.</u>	<u>Entrata in vigore</u>	75
<u>ALLEGATI</u>		77

CAPITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

PREMESSA

È noto come il patrimonio floristico presente in ambito urbano sia un elemento dell'ambiente costruito in fondamentale relazione con il paesaggio, così come la diffusione ed il suo mantenimento siano elementi di grande importanza per il miglioramento della "qualità della vita". È indispensabile, però, valutare sempre con molta attenzione le sue caratteristiche per favorire la sua gestione e per consentire una pianificazione degli interventi razionale ed economica.

Il verde urbano svolge numerose funzioni e tutte ugualmente importanti. Esse sono:

- 1) *Funzione ecologico - ambientale*: il verde, anche all'interno delle aree urbane, costituisce un fondamentale elemento di presenza ecologica ed ambientale, che contribuisce in modo sostanziale a mitigare gli effetti di degrado e gli impatti prodotti dalla presenza degli edifici e dalle attività antropiche. La presenza del verde contribuisce a regolare gli effetti del microclima cittadino attraverso l'assorbimento di elementi tossici (SO_x , NO_x , e PM10) prodotti dai motori degli autoveicoli, dalle fabbriche e dal riscaldamento degli edifici, con una sorta di effetto di "filtro" naturale dell'aria;
- 2) *Funzione protettiva*: il verde può fornire un importante effetto di protezione e di tutela del territorio in aree degradate o sensibili (argini di fiumi, scarpate, zone con pericolo di frana, ecc.), e viceversa la sua rimozione può in certi casi produrre effetti sensibili di degrado e dissesto territoriale;
- 3) *Funzione estetico - architettonica*: anche tale funzione è rilevante considerato che la presenza del verde migliora

decisamente il paesaggio urbano e rende più gradevole la permanenza in città, per cui diventa fondamentale favorire un'integrazione fra elementi architettonici e verde nell'ambito della progettazione dell'arredo urbano;

- 4) *Funzione sociale e ricreativa*: la presenza di parchi, giardini, viali e piazze alberate o comunque dotate di arredo verde consente di soddisfare un'importante esigenza ricreativa e sociale e di fornire un fondamentale servizio alla collettività, rendendo più vivibile e a dimensione degli uomini e delle famiglie una città. Inoltre, la gestione del verde può consentire la formazione di professionalità specifiche e favorire la formazione di posti di lavoro;
- 5) *Funzione culturale e didattica*: la presenza del verde costituisce un elemento di grande importanza dal punto di vista culturale, sia perché può favorire la conoscenza della botanica e più in generale delle scienze naturali e dell'ambiente presso i cittadini, sia anche per l'importante funzione didattica (in particolare del verde scolastico) per le nuove generazioni. Inoltre, i parchi e i giardini storici, così come gli esemplari vegetali di maggiore età o dimensione, costituiscono dei veri e propri monumenti naturali, la cui conservazione e tutela rientrano fra gli obiettivi culturali del nostro consenso sociale;
- 6) *Funzione igienico - sanitaria*: le aree verdi svolgono una importante funzione psicologica ed umorale per le persone che ne fruiscono, contribuendo al benessere psicologico ed all'equilibrio mentale.

Per la redazione del presente regolamento si è fatto riferimento alle *“Linee guida per la gestione del verde urbano e primi indicazioni per una pianificazione sostenibile”* del Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25 maggio 2017.

TITOLO I: FINALITA' E MOTIVAZIONI DEL REGOLAMENTO

Articolo 1. Finalità e motivazioni e ambito di applicazione

1. Con il Regolamento del Verde Pubblico e Privato il Comune di Matera intende tutelare il verde urbano, in coerenza con la Costituzione della Repubblica Italiana che include la tutela del paesaggio tra i suoi principi fondamentali (Art. 9).
2. Il Comune di Matera riconosce l'importanza vitale che il patrimonio vegetale riveste come componente strutturale del paesaggio, come bene comune da tutelare in relazione all'indiscutibile valore per l'ambiente, per l'igiene dell'aria, dell'acqua e del suolo, per la salvaguardia dell'ambiente presente e futuro, nel miglioramento qualitativo delle condizioni di vita ed infine, per il benessere delle persone con fondamentali ricadute sugli aspetti sociali.
3. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività diretta alla salvaguardia, all'uso, alla progettazione e realizzazione, alla fruizione e alla corretta gestione del verde del Comune di Matera promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, e la collaborazione delle associazioni di volontariato.
4. Le norme qui contenute si conformano alle disposizioni generali di legge e ai provvedimenti deliberativi di applicazione delle stesse e si coordinano con le specifiche disposizioni dei vigenti regolamenti comunali.
5. Con la tutela delle specie vegetali arboree, quali componenti fondamentali del paesaggio, si intende peraltro perseguire

gli obiettivi di miglioramento ambientale e microclimatico locale, oltre che la salvaguardia della biodiversità.

6. La tutela del verde pubblico e privato si realizza definendo le modalità di intervento sulle aree verdi nonché le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo complessivo della vegetazione esistente incrementando le presenze arboree e la fitomassa nel contesto urbano e le connessioni tra le aree verdi, finalizzando gli interventi ad una più agevole accessibilità allo scopo di realizzare un sistema complesso e continuo di reti ecologiche urbane.
7. Le finalità del Regolamento sono le seguenti:
 - Salvaguardare ed incentivare il verde come fattore qualificante del contesto urbano, come elemento di miglioramento della qualità della vita degli abitanti e attrattore di nuove iniziative economiche e turistiche nel territorio, sviluppate con criteri ecocompatibili;
 - Censire e mantenere il Verde Pubblico Urbano, affinché sia esempio di buona pratica agronomica, al fine di considerare il verde pubblico “BENE COMUNE”;
 - Favorire una razionale gestione del verde presente;
 - Sostenere una adeguata e professionale progettazione e realizzazione delle nuove opere a verde;
 - Definire un uso delle aree verdi del territorio comunale compatibile con le salienze naturali presenti in esse;
 - Stimolare la partecipazione della cittadinanza sulle questioni relative alla gestione e allo sviluppo del verde urbano;

- Dettare le tecniche di intervento sulla componente a verde e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente, all'incremento delle presenze verdi nel contesto urbano ed alla connessione tra spazi verdi, per consentire una maggior accessibilità ed un loro collegamento allo scopo di definire un vero e proprio sistema del verde e favorire la realizzazione di reti ecologiche urbane;
 - Favorire la salvaguardia e l'incremento della biodiversità;
 - Diffondere la cultura del rispetto e della conoscenza del patrimonio naturale presente in città, attraverso l'informazione al cittadino e la promozione di eventi pubblici volti alla sensibilizzazione ed al miglioramento delle conoscenze sulla vita vegetale e animale e sulle funzioni da esse espletate.
8. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi sul patrimonio arboreo pubblico e privato del territorio del Comune di Matera entro i **“Limiti Urbani”**, così come Definiti dal Piano Regolatore Generale di Matera, approvato con D.P.G.R. con Stralci e Prescrizioni n°269 del 20/12/2006.
9. Non sono soggette al presente Regolamento, indipendentemente dalla loro ubicazione: gli alberi da frutto, gli alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (arboricoltura da legno), gli alberi facenti parte di formazioni forestali di competenza del Corpo Forestale dello Stato.
10. Gli utenti, i proprietari, i possessori, i conduttori o detentori a qualsiasi titolo, pubblici o privati, di terreni o aree sistemate o destinate a Verde in ambito urbano e peri-urbano, siano essi singoli cittadini, Enti pubblici e privati, Società, Gruppi ed

Associazioni, sono tenuti all'osservanza di quanto previsto dal presente Regolamento.

11. L'applicazione del presente Regolamento non esclude l'applicazione di altre norme vigenti in materia.

TITOLO II: FUNZIONI, TIPOLOGIE E AMBITI DI APPLICAZIONE DEL VERDE URBANO

Articolo 2. Funzioni del verde

1. Il presente Regolamento ha l'obiettivo di promuovere la funzione ecologica (regolazione del microclima, biodiversità, mitigazione dell'inquinamento dell'aria, mitigazione dell'inquinamento delle acque e delle alluvioni urbane, conservazione dei suoli), ambientale, paesaggistica, educativa, sociale, ricreativa, terapeutica, didattica e di servizio che il verde assolve nell'ambito urbano e peri-urbano, garantendo a tutti gli utenti e ai portatori di handicap l'accessibilità e la fruibilità, la contemplazione e il godimento senza turbative delle aree verdi pubbliche, salvaguardando nel contempo l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da uno scorretto e irresponsabile uso delle stesse e formando la base per una città sostenibile e resiliente. Si richiamano, a tal proposito, tutti i principi contenuti nel codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché le migliori prassi internazionali in materia di contrasto ai cambiamenti climatici.
2. La vegetazione, in ogni sua manifestazione, è elemento essenziale per la conservazione della biodiversità. E' pertanto indispensabile:
 - Rispettarla come elemento di identità del territorio locale e come fattore determinante per la qualità della vita degli abitanti;
 - Conoscerla, censirla e monitorarla nel suo sviluppo;
 - Considerarla nelle scelte di trasformazione territoriale come elemento irrinunciabile per il paesaggio urbano;

- Mantenerla quanto più possibile integra;
- Incrementarla nel rispetto delle specie che caratterizzano il contesto locale siano esse autoctone o naturalizzate;
- Curarla con le migliori tecniche fitosanitarie disponibili.

Articolo 3. Tipologie di verde

1. Il Regolamento si applica nelle aree a verde pubblico e nelle aree a verde privato per quanto espressamente previsto.
2. Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, si definiscono “aree verdi”:
 - Parchi e giardini urbani;
 - Filari alberati;
 - Arbusti e siepi;
 - Verde a corredo di strade e strutture viarie in genere quali aiuole, spartitraffico, barriere verdi;
 - Alberi di pregio e monumentali pubblici e privati, come definiti dalla Legge n.10/2013 e nell’Articolo 20 del presente Regolamento, in cui sono indicati i criteri per la loro individuazione;
 - Percorsi ciclopedonali nel verde, aree di sguinzagliamento cani, aiuole, fioriere, vasi posizionati su suolo pubblico;
 - Spazi verdi a corredo di servizi pubblici;
 - Aree verdi all’interno dei cimiteri;
 - Spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde e

a servizi nello strumento urbanistico vigente affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per un utilizzo sociale;

- Spazi verdi affidati a privati e associazioni tramite convenzione di sponsorizzazione e/o collaborazione;
- Orti urbani;
- Giardini condivisi (di comunità);
- Tutti i giardini e le aree verdi private;
- Aree verdi accessorie all'interno degli impianti sportivi;

TITOLO III: COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO, SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE, AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE

Articolo 4. Il Cittadino e le Associazioni

1. Il cittadino deve proteggere il patrimonio verde da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela ecologico - ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica ed estetica, sulla base delle specifiche motivazioni precedentemente descritte.
2. Il Comune di Matera promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino (direttamente o tramite Associazioni) alle attività di tutela e valorizzazione del verde.
3. La progettazione di nuove aree verdi diviene occasione privilegiata di accrescimento culturale se coinvolge direttamente i potenziali fruitori, i cittadini, attraverso forme organizzate di cittadinanza attiva e progettazione partecipata.

Articolo 5. Sensibilizzazione e promozione

1. Le aree verdi pubbliche e private di qualsiasi forma e dimensione sono sede privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde.
2. L'Amministrazione promuove iniziative volte alla sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze sulle varie funzioni e attività svolte.

3. Le regole inerenti la fruizione del verde pubblico, oltre che ad essere previste dal presente Regolamento, sono richiamate nel Regolamento di Polizia Urbana ed esposte nelle principali aree verdi pubbliche, mediante apposita cartellonistica.
4. Sono riconosciute come opportunità di diffusione e accrescimento della cultura del verde anche le attività ordinarie di manutenzione del verde. L'Amministrazione comunica alla cittadinanza gli interventi più rilevanti sul verde pubblico (manutenzione, risanamento, nuova progettazione, ecc.), mediante comunicati stampa, diffusione di informazione tramite il sito internet, opuscoli illustrativi ed adeguata cartellonistica di cantiere.

Articolo 6. Affidamento, adozione e sponsorizzazione delle aree verdi

1. Nell'intento di permettere e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alla manutenzione delle aree a verde pubblico e alla gestione di servizi ad esse collegati, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previa specifica richiesta formale ed accertata capacità, la manutenzione e/o la gestione di aree di verde pubblico, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale.
2. Nelle zone urbane di trasformazione, ove si collocano interventi di edilizia residenziale con realizzazione di aree verdi di uso pubblico, l'Amministrazione Comunale può dare in affidamento ai proprietari in forma associata (Gruppi di Vicinato) mediante stipula di apposite convenzioni, specifiche aree verdi.

3. Con il termine “affidamento” o “adozione” si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione svolta da privati.
4. Con il termine “sponsorizzazione” si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o in materia di arredo urbano, svolte da soggetti privati a titolo gratuito, in cambio dell’installazione di una o più targhe informative realizzate e collocate secondo modalità stabilite dallo specifico Regolamento comunale in materia di “sponsorizzazione”, ovvero in cambio di altre forme di pubblicità da definirsi con successivo atto.
5. L’affidamento è regolato da apposita convenzione e/o accordo di collaborazione tra le parti e da un disciplinare, e concordato, per ogni singolo caso, con l’Ufficio Verde e sottoscritto dalle parti.

La Giunta Comunale, dovrà preventivamente approvare, uno schema tipo del disciplinare e della convenzione e/o accordo di collaborazione.

6. I soggetti interessati dovranno produrre all’ufficio preposto del Comune apposita richiesta in carta semplice contenente la proposta di massima e il relativo progetto di gestione dell’intervento. Qualora la richiesta venga fatta da persona giuridica, essa dovrà contenere, oltre a quanto suindicato, le seguenti informazioni: a) tipologia dell’associazione; b) numero delle persone coinvolte nell’intervento e indicazione de/i responsabile/i di ogni rapporto intercorrente con l’Amministrazione Comunale.

7. La Durata dei singoli interventi è specificata nella convenzione di cui al precedente comma 5 e comunque non potrà essere superiore ad anni 3 alla scadenza dei quali occorrerà presentare istanza di rinnovo, a cui farà seguito la stipula di nuova convenzione. Sono vietati i taciti rinnovi.

L'Amministrazione potrà sciogliere la Convenzione in qualsiasi momento, con motivato e giustificato provvedimento qualora la manutenzione non risultasse conforme a quanto stabilito dalla convenzione sottoscritta. In tal caso nessun indennizzo sarà dovuto in favore dei soggetti inadempienti che hanno eseguito gli interventi non conformi.

8. La Giunta Comunale, con apposito atto, delega il Dirigente del Settore competente ad assegnare la gestione delle aree verdi, mediante la stipula di apposita convenzione e per regolare i singoli aspetti legati alla realizzazione dell'intervento assegnato. Gli uffici competenti all'istruttoria, entro 30 giorni successivi alla esecutività della delibera dovranno comunicare agli interessati l'eventuale accoglimento o il rigetto della richiesta specificandone le motivazioni.

Articolo 7. Lavoro volontario

1. Il lavoro volontario che si effettua sulle aree verdi pubbliche è organizzato con le seguenti modalità:
 - I piccoli interventi senza continuità nel tempo devono essere concordati in forma scritta con l'Amministrazione comunale, a cui compete anche la verifica della corretta realizzazione degli interventi effettuati prevedendo l'abbattimento di qualsiasi barriera architettonica;

- Gli interventi continuati nel tempo, finalizzati alla manutenzione del patrimonio verde esistente o dei manufatti, devono costituire oggetto di appositi atti stipulati tra l'Amministrazione comunale e i volontari che eseguiranno tali interventi.

Articolo 8. Verde in aree private

1. I proprietari di aree verdi sono tenuti a provvedere al decoro, alla cura e alla manutenzione delle stesse secondo le migliori pratiche agronomiche e provvedendo al contenimento delle specie infestanti.
2. I proprietari di aree verdi hanno la responsabilità e l'obbligo di provvedere alla manutenzione costante delle proprie piante, e/o siepi, e/o alberature affinché non invadano, oltre il confine di proprietà, spazi di uso pubblico (strade, marciapiedi etc.) o altre proprietà, interferendo con la circolazione pedonale e/o veicolare, ostruendo la visibilità della segnaletica stradale, mettendo a rischio la sicurezza e l'incolumità altrui o trasgredendo a quanto previsto dal Codice Civile, dal Codice della Strada, dal Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Matera approvato con Deliberazione di C.C. n. 51 del 07/07/2017 nonché da ogni altra disposizione normativa in materia.
3. Il privato è tenuto inoltre a conformarsi a quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale, nonché alla normativa regolamentare ed alle norme contenute nel presente Regolamento in particolare a quanto previsto per le alberature ad alto fusto.
4. I proprietari di aree private non edificate dovranno provvedere almeno due volte all'anno e soprattutto nel

periodo estivo allo sfalcio dell'erba, salvo diversa prescrizione comunale dettata da specifiche contingenze. Di tali spazi dovrà comunque essere mantenuto l'aspetto decoroso e viene fatto obbligo ai proprietari di eliminare mediante asportazione qualsiasi rifiuto.

TITOLO IV: NORME DI ESCLUSIONE E DIVIETI

Articolo 9. Norme di esclusione

1. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento le piantagioni di alberi da frutto finalizzate alla produzione, le coltivazioni specializzate e semi-specializzate per l'arboricoltura da legno, le attività florovivaistiche a condizione che siano soggette a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente ed essere individuati come tali a catasto. Non rientrano, altresì, nell'ambito di applicazione del presente Regolamento gli impianti pluriennali realizzati in normale avvicendamento con le colture agrarie.
2. Per quanto riguarda i tagli e le altre attività silvicolture eseguiti in aree classificabili come bosco dalla normativa forestale vigente, si applicano le prescrizioni della L.R. n. 42 del 10.11.98 e ss.mm.ii. e le prescrizioni dei Piani di Assestamento Forestale (PAF) vigenti e approvati. Sono inoltre esclusi dalla presente regolamentazione gli alberi ed i gruppi di alberi per i quali sono previste specifiche forme di protezione in base alle leggi vigenti.
3. Non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme del presente Regolamento del Verde Pubblico e Privato, "L'Area Periurbana ed Extraurbana", così come individuate ed urbanisticamente denominate nella V.E.P.

CAPITOLO SECONDO: PRINCIPI, CRITERI E NORME DI CARATTERE GENERALE DI TUTELA

TITOLO I: PRINCIPI E CRITERI

Articolo 10. Programmazione

1. Il patrimonio verde della città è un sistema vivente in evoluzione che richiede un'attività costante di monitoraggio, manutenzione, presa in cura da parte di soggetti con responsabilità specifiche e differenziate. Gli interventi su tale patrimonio devono essere ispirati ai criteri della tutela e valorizzazione e condotti in maniera programmata per garantire nel tempo le migliori condizioni e lo sviluppo dell'intero sistema.
2. Per una valida programmazione e gestione del verde pubblico urbano occorre:
 - a. rendere sistematici ed omogenei gli interventi di gestione del verde;
 - b. effettuare gli interventi manutentivi secondo i criteri agronomici più aggiornati e nel rispetto delle tecniche colturali consolidate;
 - c. migliorare la qualità della vegetazione urbana, allungando il ciclo vitale degli alberi e favorendone un normale sviluppo;
 - d. massimizzare gli effetti positivi della vegetazione sull'ambiente, nei limiti imposti dallo spazio disponibile, dalle condizioni colturali e dalle disponibilità economiche; garantire una crescita sincrona della città e del suo patrimonio arboreo;

- e. prevedere l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle aree verdi.

Articolo 11. Manutenzione

1. Gli interventi prevalenti di gestione del patrimonio verde sono riconducibili al concetto generale di manutenzione ordinaria e straordinaria. La cadenza degli interventi è legata alla tipologia di verde ed agli standard qualitativi che l'Amministrazione Comunale ha individuato.

Tale concetto fa riferimento a tutte le pratiche necessarie per mantenere in salute e in sicurezza le componenti del sistema verde e lo svolgimento delle stesse verrà previsto ed incluso nel Piano di Gestione del verde urbano.

Articolo 12. Realizzazione del verde

1. Nella realizzazione di nuovi giardini, parchi integrativi e aree verdi in genere, i soggetti pubblici e privati devono ispirarsi ai seguenti criteri:
 - a. Scelta prevalente di piante autoctone o naturalizzate ed utilizzo di materiale vivaistico di prima qualità;
 - b. Rispetto della biodiversità in ambito urbano;
 - c. Rispetto delle distanze tra alberi, costruzioni limitrofe e sedi stradali;
 - d. Corretta progettazione tecnica, ambientale e paesaggistica;

- e. Scelta di piante che apportino il maggior beneficio ambientale;
- f. Diversificazione delle specie al fine di ottenere maggiore stabilità biologica e minore incidenza di malattie e parassiti;
- g. Ottimizzazione dei costi di impianto e di manutenzione;
- h. Facilità di manutenzione;
- i. Rispetto della funzione estetica del verde.
- j. Abbattimento delle barriere architettoniche.

Articolo 13. Censimento del Verde

1. In attuazione della Legge n. 10/2013 il Comune di Matera realizza il Censimento del patrimonio verde (alberi e arbusti), degli alberi di pregio e monumentali, dei parchi e dei giardini.
2. Il Censimento del Verde, tramite l'utilizzo di sistemi di geo-localizzazione (GIS e GPS) e l'apposizione di un codice numerico o alfanumerico, identifica il soggetto verde rilevato con evidenza dei seguenti parametri:
 - a. tassonomia (generi e specie indicati con il nome scientifico e quello volgare, varietà, appartenenza a comunità vegetali);
 - b. caratteristiche biometriche;
 - c. caratteristiche quantitative (quantità suddivise per classi di altezza, superfici delle aree verdi e delle parti inerbite ecc.), qualitative (stato di salute, ubicazione, necessità manutentive, interventi) e funzionali (contributo fornito

- in termini di servizi ecosistemi ci) del patrimonio arboreo, arbustivo e erbaceo;
- d. valore storico, ambientale e paesaggistico in rapporto al contesto territoriale, consistenza, prevalente interesse paesaggistico ed ecologico anche ai fini del contributo all'assorbimento di CO₂, interesse ricreativo e didattico - culturale.

Articolo 14. Piano di tutela, sviluppo e valorizzazione del Verde

1. Il Piano di gestione del Verde è un elaborato per la definizione del sistema verde, deliberato dal Comune di Matera con funzione di pianificazione, tutela e controllo per il mantenimento e la formazione delle reti del verde urbano e che si esprime su qualità, quantità, composizione e sulle caratteristiche vegetazionali di queste.
2. Tale strumento ha il compito di determinare un programma organico di interventi per lo sviluppo quantitativo e qualitativo del Verde Pubblico Urbano, oltre che per la sua manutenzione e gestione e per il monitoraggio ambientale di quanto viene realizzato, in relazione alle esigenze ecologiche e del paesaggio della specifica area urbana. La sua redazione presuppone l'utilizzo della classificazione dei sistemi paesaggistici, dei dati del censimento delle aree verdi e delle specie vegetali, raccolti nel Censimento di cui al precedente articolo, nonché la gestione di specifici monitoraggi ambientali circa gli effetti, i miglioramenti e/o le criticità che si determinano nella dinamica ecologica.

Articolo 15. Accesso alle aree verdi pubbliche

1. Ai parchi, ai giardini e in genere a tutte le aree verdi comunali è consentito libero accesso nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve specifiche regolamentazioni, come ad esempio nelle aree soggette a specifica tutela e normativa. I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai relativi ingressi.
2. L'Amministrazione Comunale garantisce su base di uguaglianza la piena accessibilità e fruibilità di tutte le aree di verde pubblico alle persone con disabilità e/o alle persone con ridotta mobilità avendo riguardo ai diversi bisogni che manifestano in ragione della disabilità, anche nel caso di aree in gestione a terzi. Si impegna altresì a realizzare e incentivare la realizzazione di percorsi nel verde attrezzati per la fruizione da parte di persone portatrici di handicap.
3. Le aree verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono accessibili e fruibili.
4. Il verde pubblico comunale gestito da Enti, associazioni o privati in regime di concessione o di convenzione con l'Amministrazione Comunale mantiene la sua peculiarità di area sempre fruibile e accessibile, salvo eventuali specifiche modalità od orari definiti convenzionalmente e affissi in loco.
5. Per motivi di manutenzione, sicurezza e tutela determinate aree o parti di esse potranno essere temporaneamente interdette all'uso pubblico con segnalazione in loco.

Articolo 16. Mezzi motorizzati

1. Nei parchi, nei giardini e in generale in tutte le aree verdi pubbliche di cui al precedente Art. 15, sono vietati l'accesso,

la circolazione e la sosta con veicoli a motore.

2. Alle categorie di veicoli di seguito elencate è consentito il transito esclusivamente su viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi, a velocità moderata, salvo diverse esigenze dettate da urgenza di soccorso:
 - a. Motocarrozze a trazione elettrica per il trasporto di persone diversamente abili;
 - b. Mezzi di soccorso;
 - c. Mezzi di vigilanza in servizio, compresi i mezzi del Servizio fitosanitario, opportunamente identificabili;
 - d. Mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pulizia del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti;
 - e. Mezzi di servizio diretti all'interno di sedi associative, esclusivamente lungo un unico percorso preventivamente individuato;
 - f. Mezzi dotati di specifico permesso rilasciato dagli uffici competenti, necessari alle attività di monitoraggio, ricerca scientifica, allestimento e smontaggio strutture per eventi o manifestazioni autorizzate.

Articolo 17. Mezzi non motorizzati

1. Nelle aree verdi pubbliche non è consentito l'accesso e/o la circolazione mediante biciclette (compresi quelli a pedalata assistita), monopattini e altri mezzi non motorizzati.

Articolo 18. Norme generali di comportamento

1. Nelle aree verdi pubbliche il cittadino è chiamato a mantenere un comportamento tale da non causare danni di qualsiasi natura ed entità al patrimonio vegetale e alle strutture e attrezzature esistenti.

Articolo 19. Alberi e arbusti oggetto di applicazione del presente Regolamento:

1. Sono soggette al presente Regolamento:
 - a) tutte le piante di pregio e monumentali, così come definite all'articolo 20;
 - b) le latifoglie a portamento arboreo il cui diametro ad 1,30 m dal colletto sia uguale o maggiore di 10 cm;
 - c) le conifere a portamento arboreo il cui diametro ad 1,30 m dal colletto sia uguale o maggiore di 10 cm;
 - d) le latifoglie e le conifere a portamento arbustivo il cui diametro al colletto sia uguale o maggiore di 10 cm.

CAPITOLO TERZO: NORME DI CARATTERE SPECIALE DI INTERVENTO

TITOLO I: TUTELA DEGLI ALBERI DI PREGIO E MONUMENTALI

Articolo 20. Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali e di piante di particolare pregio

1. La definizione, la disciplina, la tutela e la predisposizione dell'elenco degli alberi monumentali siti nel territorio del Comune di Matera deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 14.1.2013, n. 10: *“Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”*, nonché sulla base di eventuali successivi criteri individuati dall'Amministrazione comunale e dal Decreto Ministeriale 23.10.2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento).
2. Si intendono per alberi monumentali quelli classificati come tali dalla vigente normativa in materia e dai relativi decreti ministeriali a seguito del perfezionamento dell'iter giuridico di loro individuazione.
3. Si intendono per alberi di pregio gli alberi e arbusti, di età superiore a 30 anni, di particolare valore storico, botanico ed estetico, in buono stato fitosanitario, classificati come tali da apposita Commissione definita al successivo comma 9, approvata dalla Giunta Comunale su proposta dell'Ufficio Verde.
4. Per gli alberi monumentali o di pregio siti in aree pubbliche o private è vietato l'abbattimento salvo casi eccezionali di comprovato pericolo per la pubblica sicurezza. In caso di

rischio di schianto andranno preventivamente individuate opere provvisorie di mantenimento in sito alternative all'abbattimento.

5. Qualsiasi intervento sugli alberi monumentali riveste carattere di assoluta eccezionalità ed è soggetto ad autorizzazione comunale previo parere vincolante del MIPAAF - Direzione Generale delle Foreste, che si può avvalere della consulenza del Servizio fitosanitario regionale.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'abbattimento e/o potatura secondo quanto stabilito nei successivi articoli, l'interessato deve corredare la richiesta (come da Allegato A) con perizia specialistica a firma di Tecnico Abilitato, sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante, nonché con elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare. L'autorizzazione reca le prescrizioni da rispettare per l'esecuzione degli interventi.
7. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controperizie.
8. Coloro i quali desiderino segnalare un albero che risponda alle caratteristiche di pregio indicate dal presente Regolamento possono inviare specifica richiesta scritta all'Amministrazione comunale (Allegato B). Le richieste pervenute verranno valutate dalla apposita Commissione di cui al comma successivo.
9. L'Amministrazione Comunale istituisce una apposita Commissione per la valutazione delle piante di pregio e monumentali, i cui componenti, esperti del settore (Dottori Agronomi e Dottori Forestali, rappresentanti delle Università, Architetto Urbanista/Paesaggista), individuati dai relativi albi professionali e rettorati, saranno indicati su proposta

dell'Ufficio Verde e approvata dalla Giunta Comunale. La partecipazione a tale Commissione sarà a titolo gratuito.

Ai lavori della sopra citata Commissione, sono invitati a partecipare, con spese a loro esclusivo carico, le Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative (L.R. n. 22/98) attraverso l'intervento di un tecnico del settore, ossia di un Tecnico Abilitato per ciascuna Associazione che può presentare le proprie conclusioni.

10. L'individuazione come albero di pregio all'interno del territorio cittadino viene comunicata ai proprietari, i quali possono presentare osservazioni nel termine di 30 giorni dalla data della comunicazione, in merito alle quali l'ufficio verde redigerà le proprie controdeduzioni.
11. L'Amministrazione comunale ha facoltà di diffidare i proprietari degli alberi inseriti nell'Elenco degli Alberi di Pregio del Comune di Matera, ad adottare i provvedimenti necessari per la protezione delle stesse da eventuali effetti nocivi e/o di pericolo. In caso di inerzia l'Amministrazione comunale potrà adottare gli interventi necessari in danno del proprietario.

TITOLO II: ABBATTIMENTI

Articolo 21. Autorizzazione all'abbattimento

1. Il Comune di Matera può rilasciare autorizzazioni all'abbattimento di piante isolate o in gruppi in caso di comprovata necessità previa richiesta da inoltrare all'Ufficio Verde del Comune di Matera come da Allegato A.
2. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente Regolamento hanno validità sei mesi dalla data di rilascio, salvo richiesta di proroga per giustificati motivi da presentare entro i termini di validità della stessa.

Articolo 22. Abbattimento di alberi e arbusti

1. L'abbattimento di uno o più esemplari arborei e arbustivi (per i quali si rimanda alle prescrizioni del precedente Art. 19), è consentito previa presentazione di un'apposita istanza (Allegato A) sottoscritta dal legittimo proprietario o altro soggetto parimenti legittimato (rappresentante di persona giuridica, amministratore di condominio, procuratore etc...) a seguito della conclusione del procedimento autorizzativo da parte dell'Amministrazione comunale.
2. L'istanza di abbattimento può essere presentata nei seguenti casi:
 - a. in presenza di uno o più esemplari arborei che non presentino più vitalità;
 - b. in presenza di uno o più esemplari arborei che, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, fitosanitario

- e statico, potrebbero costituire un potenziale, ma non imminente, pericolo per l'incolumità delle persone o delle cose;
- c. quando l'abbattimento selettivo è in funzione di una riduzione della eccessiva densità arborea che compromette il regolare sviluppo vegetativo tipico della specie di appartenenza dei singoli esemplari, al fine di migliorare la vita vegetativa delle piante che si intendono conservare;
 - d. in presenza di uno o più esemplari arborei ubicati a ridosso di edifici, di linee aeree elettriche o di telecomunicazione, sui quali è necessario intervenire con drastici interventi di potatura che, oltre ad alterare in modo irreversibile la naturale struttura della chioma, rappresenterebbero una facile via d'accesso per patogeni del legno responsabili di una rapida compromissione del vigore della pianta e della sua stabilità meccanica;
 - e. quando la pianta è causa principale di lesioni o danni a strutture murarie in elevazione o di fondazione, tali da compromettere la stabilità di fabbricati, muri divisorii, ecc., nonché la funzionalità dei manufatti;
 - f. quando l'esemplare impedisce la realizzazione di opere indispensabili per adeguamenti normativi e interventi di manutenzione ordinaria, solo nei casi in cui non siano possibili altri interventi sulle piante (esempio interventi censori) o soluzioni tecniche alternative;
 - g. per la realizzazione di opere edili, nel rispetto a quanto disposto dal successivo Art. 23, l'iter è il seguente:

1. nel caso in cui l'abbattimento sia indispensabile per poter realizzare un'opera pubblica, l'autorizzazione è contenuta nell'atto di approvazione del progetto dell'opera stessa;
2. nel caso di interventi edilizi assoggettati a Permesso di Costruire si applica quanto riportato al successivo Art. 28 ed il titolo abilitativo rilasciato dal competente Ufficio Urbanistica costituirà atto autorizzativo all'abbattimento purché sia formalmente evidenziata la conformità del progetto ai dettami del presente regolamento;
3. L'istanza deve essere presentata presso il Comune di Matera e deve essere corredata da una relazione tecnica a firma di Tecnico Abilitato secondo quanto riportato nell'Allegato A. Sono previste in tal caso spese istruttorie pari ad €. 60,00 per ciascuna istanza (ad esclusione delle istanze di cui al successivo Art. 28), parametrati ai diritti di segreteria del Settore Urbanistica e conseguentemente aggiornabili.
4. In tutte le ipotesi di abbattimento di alberature di cui al presente Regolamento, fatto salvo quanto precisato nell'art. 28, ai fini del rilascio della autorizzazione da parte del competente Ufficio Verde, dovrà essere costituita apposita garanzia nelle forme di cui al successivo art. 28 comma 6, a garanzia di uno scrupoloso rispetto delle prescrizioni impartite a tutela e difesa del verde. In questo caso il valore della garanzia sarà determinato, nella relazione del Tecnico Abilitato, moltiplicando il costo unitario di ciascuna essenza arborea da impiantare in sostituzione come dichiarate in fase di istanza (rif. "Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Basilicata", Sezione F - SISTEMAZIONE AREE VERDI vigente e/o Prezzario ASSOVERDE), maggiorato del 10%

per spese generali, per il numero delle nuove alberature da porre a dimora. Tale garanzia sarà svincolata, previa istanza in tal senso, dopo 365 giorni dall'avvenuta certificazione del completo attecchimento delle essenze impiantate in sostituzione.

5. L'avvenuta sostituzione delle piante abbattute dovrà essere comunicata in forma scritta e da una relazione a firma di Tecnico Abilitato corredata da allegati fotografici comprovanti l'intervento eseguito.
6. L'Ufficio Verde effettuerà controlli per verificare l'avvenuta realizzazione delle sostituzioni e il loro stato di salute e in caso di difformità si riserva di formulare la relativa misura di compensazione ai sensi dell'Allegato H.
7. Gli abbattimenti abusivi e l'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi precedenti, così come i lavori eseguiti in difformità alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo sono considerati singolarmente abbattimenti non autorizzati e singole violazioni al presente Regolamento. In tal caso, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, nonché il ristoro dei danni causati, gli alberi abbattuti devono comunque essere sostituiti secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 23. Abbattimenti per motivi edilizi

1. Le operazioni di abbattimento di uno o più esemplari arborei e arbustivi tutelati (così come definite all'Art. 19), con esclusione degli esemplari di monumentali o di pregio (così come definiti all'Art. 20), possono essere consentite in

relazione alla realizzazione di opere edili di natura pubblica e privata esclusivamente a fronte della presentazione di un progetto di complessiva riqualificazione del verde a firma di un Tecnico Abilitato, che motivi le scelte progettuali dal punto di vista architettonico e attesti la conformità dello stesso alle disposizioni del presente Regolamento.

2. Le mancate sostituzioni e le sostituzioni eseguite in difformità al progetto di sistemazione delle aree destinate a verde allegato al titolo edilizio presentato, sono considerate singolarmente violazioni al presente Regolamento. Pertanto le aree/volumi di pertinenza degli esemplari arborei che il progetto redatto in conformità al presente Regolamento individua come superficie/i atte ad ospitare le piante da porre a dimora in sostituzione di quelle abbattute saranno considerate direttamente non edificabili.
3. Eventuali deroghe ai reimpianti previsti dal presente articolo potranno essere ammesse unicamente nei seguenti casi:
 - a. Quando le opere edili da realizzare rivestono carattere di pubblica utilità o di messa in sicurezza secondo le disposizioni impartite dagli organi competenti;
 - b. Quando le opere edili da realizzare rientrano in Piani Urbanistici Attuativi (PUA) o in altri interventi che prevedono cessioni di opere e/o aree verdi all'Amministrazione comunale;
 - c. Quando le opere edili da realizzare soggiacciono a specifiche disposizioni di legge.
4. L'esigenza di ricorrere alla deroga, oggettivamente dimostrata e documentata dal progettista, dovrà essere contenuta nell'atto di approvazione del progetto di opera pubblica o,

nel caso di interventi soggetti a titolo abilitativo, evidenziata e formalizzata nel titolo stesso.

Articolo 24. Abbattimenti d’urgenza

1. Nel caso si ritenesse necessaria una operazione di abbattimento d’urgenza, al fine di eliminare un pericolo imminente e a salvaguardia dell’incolumità delle persone o delle cose, il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato dovrà intervenire senza indugio ripristinando le condizioni di sicurezza, inviando tempestivamente all’Ufficio Verde una comunicazione circostanziata dell’intervento e delle cause che ne hanno determinato necessità e urgenza (evidente sradicamento, progressivo e rapido sollevamento della zolla, progressiva e rapida inclinazione del fusto, danni irreversibili da eventi meteorici estremi tali da compromettere la stabilità dell’alberatura, ecc.). Tale comunicazione dovrà essere corredata da dettagliata documentazione fotografica, dalla quale dovranno necessariamente risultare evidenti gli elementi che fanno presupporre l’immediato stato di pericolosità.
2. I lavori relativi all’abbattimento o agli abbattimenti di piante dovranno essere eseguiti da Ditte specializzate nel settore, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio. Le Ditte esecutrici dei lavori devono operare nel rispetto della normativa vigente nazionale, regionale e comunale inerente la tutela del verde e dell’ambiente, nonché nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
3. L’Amministrazione comunale, tramite propri tecnici o con tecnici da essa eventualmente delegati, potrà effettuare un sopralluogo al fine di verificare la veridicità o meno delle

cause addotte a giustificazione dell'abbattimento effettuato con carattere d'urgenza.

4. Qualora l'Amministrazione comunale, tramite propri tecnici, rilevi l'inconsistenza delle motivazioni addotte per eseguire l'abbattimento per motivi di urgenza, potrà adottare le misure sanzionatorie previste dal presente regolamento.

Articolo 25. Abbattimenti abusivi e interventi colturali errati

1. Le alberature abbattute abusivamente, in assenza di autorizzazione o per le quali è stata compromessa la vitalità attraverso interventi colturali inadeguati (potature, svettature, speronature etc.), devono essere sostituite con le modalità previste dal successivo Art. 34, con idonei esemplari posti nella medesima posizione previa eradicazione del ceppo.
2. Nel caso in cui sia oggettivamente riscontrabile che le condizioni delle piante abbattute siano ascrivibili a quelle previste per la richiesta di abbattimento di cui all'Art. 19, ma non sia possibile procedere al reintegro degli esemplari abbattuti, per mancanza delle condizioni previste dal successivo Art. 34 e al Capitolo Quarto, il proprietario dovrà provvedere alla messa a dimora a proprie spese, come previsto dall'Art. 35 e nella misura prevista dall'Allegato H, su aree di compensazione ambientale di proprietà del Comune di Matera.

TITOLO III: POTATURE

Articolo 26. Potature ordinarie

1. Per potature ordinarie si intendono tutte quelle che interessano branche di diametro non superiore a 10 cm. Queste debbono essere eseguite a regola d'arte, cioè tendere a mantenere la chioma di ogni esemplare arboreo, per quanto possibile, integra e a portamento naturale tipico delle singole specie arboree. Tali interventi non necessitano di alcuna autorizzazione né comunicazione.

2. Le potature ordinarie a regola d'arte di norma dovranno:
 - a. essere realizzate nel periodo di stasi vegetativa o nel periodo di maggiore idoneità tecnico-vegetativa proprio di ciascuna specie, tenendo conto sia del microclima della zona d'impianto sia di specifici aspetti fitopatologici, e nel rispetto della nidificazione dell'avifauna, escludendo il periodo che va da Marzo a Luglio, salvo particolari esigenze motivate da un Tecnico abilitato e previo accertamento della presenza di nidi attivi;

 - b. essere nette e rispettare il collare sulla parte residua senza lasciare monconi. Dovrà essere rispettata una giusta proporzione tra le dimensioni del ramo tagliato e il ramo di sostituzione che viene lasciato. Il periodo sopra indicato, in presenza di particolari condizioni climatiche e di una connessa attività vegetativa, potrà essere ridotto o prorogato con specifico atto dirigenziale.

3. Può inoltre essere eseguita un'altra tipologia di potature definita "*rimonda dal secco*" intendendo con ciò interventi cesori finalizzati alla sola asportazione di rami o branche non più vegete, di rami scarsamente vigorosi senza limitazioni nel diametro di taglio. Tali interventi sono consentiti nell'arco di tutto l'anno, anche se devono essere eseguiti preferibilmente nei mesi estivi.
4. Sono vietati i seguenti interventi:
 - a. gli interventi di capitozzatura lunga o corta, ovvero i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto;
 - b. gli interventi che comportano una drastica riduzione della chioma (maggiore del 50%), stravolgendo completamente il portamento e l'equilibrio biologico della pianta e riducendone drasticamente il valore ornamentale, nonché il ciclo vitale;
 - c. la cimatura dell'asse principale e dei rami, nelle piante del genere *Cedrus spp*, *Pinus spp* e *Abies spp* e di altre conifere ornamentali.
5. La potatura, di norma, è assolutamente vietata nel periodo di emissione delle foglie (dall'ingrossamento delle gemme alla completa estensione delle foglie), e in quello di caduta (dal cambiamento di colore alla completa caduta o mantenimento sui rami delle foglie morte, per le specie che presentano tale comportamento). Resta salva la possibilità di effettuare interventi di potatura nei periodi di cui innanzi per interventi urgenti e non rinviabili a garanzia della pubblica e privata incolumità, previa produzione di opportuna documentazione attestante il pericolo.

6. I proprietari di alberi o arbusti sono obbligati ad eseguire le potature, quando le ramificazioni coprono o rendono difficile la visione di segnali stradali o lanterne semaforiche, quando riducono sensibilmente la potenza dei corpi illuminati della pubblica illuminazione, quando invadono i marciapiedi o le strade, o quando compromettono l'incolumità pubblica.
7. Le scelte decisionali relative all'esecuzione di potature ordinarie dovranno rispettare quanto previsto dall'Allegato F del presente Regolamento.
8. La mancata osservanza delle norme del presente articolo comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art.45 del presente Regolamento.

Articolo 27. Potatura straordinaria di contenimento della chioma e di risanamento

1. Sono considerate potature straordinarie le seguenti tipologie d'intervento:
 - a. potatura di riduzione e contenimento della chioma, ammessa unicamente nel periodo di riposo vegetativo, consiste nell'eseguire raccorciamenti di rami e branche con tagli di ritorno di diametro superiore a 10 cm, effettuati su gemme, germogli e rami opportunamente orientati per favorire lo sviluppo di una chioma più contenuta.
 - b. Potatura di risanamento e ricostruzione, che consiste in interventi di asportazione di branche o rami ancora vegeti, di diametro superiore a 10 cm, soggetti ad evidenti patologie che ne compromettono la stabilità.

Tali interventi, che dovranno essere eseguiti da ditte specializzate, non hanno limitazioni di taglio e sono consentiti nell'arco di tutto l'anno.

- c. Eventi eccezionali di pubblico decoro disposti dall'amministrazione.
2. Nel caso in cui debbano essere eseguiti interventi di potatura di riduzione e/o di risanamento della chioma il proprietario o soggetto da esso formalmente delegato deve inoltrare semplice comunicazione all'Ufficio Verde come da Allegato A congiuntamente ad una relazione tecnica a firma di un Tecnico abilitato.
3. Le scelte decisionali relative all'esecuzione di potature straordinarie dovranno rispettare quanto previsto dall'Allegato F del presente Regolamento.
4. La mancata osservanza delle norme del presente articolo comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 45 del presente Regolamento.

TITOLO IV: NORME DI TUTELA

Articolo 28. Permesso di costruire

1. Per eventuali abbattimenti valgono le indicazioni di cui all'Art.19 del presente Regolamento. L'autorizzazione all'abbattimento di alberi di cui all'Art. 19 si intende resa con il rilascio del Permesso di Costruire.
2. Al fine del rilascio del Permesso di Costruire in aree di espansione urbana, prive di verde, all'attuazione degli interventi edilizi e in forma definitiva, dovranno essere poste a dimora nuove alberature ad alto fusto nella misura minima di una pianta ogni 100 mq di superficie netta del lotto oltre a specie arbustive nella misura di 4 gruppi ogni 100 mq di superficie del lotto rispettando sempre le indicazioni previste dagli Artt. 37, 38 e 39.

La scelta delle specie per le alberature ad alto fusto deve ricadere preferibilmente per almeno l'80% tra la gamma di quelle appartenenti alle specie vegetali ammesse (Allegato C); per il rimanente 20% è consentito l'impianto di specie non incluse nell'allegato stesso.

Inoltre, non meno dell'80% delle piante utilizzate (alberi e arbusti) dovranno essere latifoglie.

Tutta la nuova alberatura dovrà essere disposta in modo da creare degli spazi alberati unitari o comunque opportunamente collegati fra di loro, in rapporto specialmente ai fabbricati e alle viste relative.

A garanzia dell'effettiva realizzazione degli impianti suddetti dovrà essere effettuato il versamento di una cauzione o

la stipula di una apposita polizza fideiussoria escutibile a prima richiesta, di un importo pari al valore delle specie da piantumare, maggiorata del 10% per spese generali e delle spese sostenute per la corretta messa a dimora, da svincolarsi a lavori ultimati a seguito di presentazione di un certificato di regolare esecuzione corredato di documentazione fotografica a firma di un Tecnico abilitato e rilascio di verbale di collaudo da parte dell'amministrazione.

La quantificazione dell'importo di base della cauzione/polizza sarà determinata a partire dall'importo, previsto nella progettazione, destinato all'acquisto e alla messa a dimora delle piante, come da computo metrico.

Articolo 29. Danneggiamenti

1. Sono considerate danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità e lo sviluppo delle piante di proprietà pubblica e privata.
2. È vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:
 - a. provocare ferite con strumenti e mezzi di qualsiasi tipo alle piante situate in giardini, aree verdi, parchi, edifici scolastici e di uso pubblico o abitativo, viali e strade alberate, cimiteri;
 - b. parcheggiare le automobili all'interno dei parchi e dei giardini comunali, comprese le aiuole stradali la cui copertura è costituita da manto erboso, da terreno nudo o da materiali inerti;

- c. versare sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante; nel caso in cui le sostanze versate provochino la morte o disseccamenti parziali della pianta verranno contabilizzati i danni secondo le modalità indicate nell'Allegato E del presente Regolamento;
- d. provocare la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
- e. impermeabilizzare l'area di pertinenza delle piante, in difformità rispetto a quanto previsto dall'art. 38 del presente regolamento;
- f. affiggere direttamente sulle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, cartelli, manifesti e simili;
- g. riportare, nelle aree di pertinenza delle piante, ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale di spessore superiore a 15 cm;
- h. asportare terriccio dalle aree di pertinenza degli alberi per uno spessore superiore a 15 cm;
- i. prevedere il deposito di materiali di qualsiasi tipo (per attività industriali o artigianali in genere, cantieri ecc.) all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
- j. realizzare nuovi impianti di illuminazione, anche se provvisori, che producano calore tale da danneggiare la chioma delle alberature;
- k. eseguire scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature, fatte salve le modalità di cui all'Art.31.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento nel caso di danneggiamento di piante, i danni procurati ad esemplari arborei o ad arbusti di proprietà comunale, contestati e verbalizzati, saranno quantificati e addebitati al responsabile sulla base delle modalità previste di cui all'Allegato E del presente Regolamento.
4. Fatte salve disposizioni diverse dell'Amministrazione comunale, ogni intervento di recupero del danno sul patrimonio del Comune sarà effettuato a cura del Settore competente ricorrendo alle imprese di manutenzione appaltatrici dei lavori per conto dell'Amministrazione comunale. I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile.

Articolo 30. Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere o per allestimenti temporanei

1. Nelle aree di cantiere, nel rispetto delle Aree di Pertinenza dell'albero (AdP) di cui all'Art. 37, è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante.
2. Nelle aree sottostanti e circostanti identificate quali AdP ai sensi dell'Art. 37 del presente Regolamento è vietato:
 - a. il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica;

- b. l'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura;
 - c. provocare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;
 - d. l'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di cartelli, manifesti e simili;
 - e. l'interramento di inerti o di materiali di altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario;
 - f. il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali.
3. Tutti gli alberi e arbusti presenti nell'ambito del cantiere, devono essere protetti da recinzioni solide estese alle superfici di pertinenza per evitare danni agli apparati radicali.
4. Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intero popolamento arboreo interessato, i singoli soggetti arborei e arbustivi devono essere protetti mediante tavole di legno alte almeno m. 2,00 fuori terra, disposte in verticale attorno al tronco, garantendo comunque l'irrigazione della pianta e la rimozione di ogni polvere nociva alla salute della pianta stessa; tale protezione deve essere completata con l'interposizione di idoneo materiale-cuscinetto.
5. Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto o con potature idonee.
6. Tutti i dispositivi messi in opera per la protezione delle piante devono essere prontamente rimossi al termine dei lavori.

7. La colmataura degli scavi effettuati in prossimità di alberature deve essere effettuata con apporto di terreno agrario e seguita da accurato assestamento e livellamento del terreno, per ripristinare il livello originario. La quota finale del terreno deve essere verificata dopo almeno tre bagnature ed eventuali relative ricariche.
8. Non è consentito il transito di mezzi pesanti (oltre 35 quintali) all'interno dell'Area di Pertinenza dell'albero salvo casi eccezionali previa autorizzazione a transiti brevi e periodi temporali limitati.
9. Le inosservanze sono sanzionate dal presente Regolamento.

Articolo 31. Criteri per la tutela delle alberature durante scavi stradali

1. Tutti gli interventi che, in prossimità degli alberi, possono provocare danni meccanici devono essere eseguiti adottando ogni accorgimento necessario ad evitare danneggiamenti, immediati o futuri della zona di protezione radicale. La manomissione in prossimità delle radici va eseguita preferibilmente con tecnica manuale, oppure ad aria o con mini escavatori a risucchio.
2. Il Tecnico abilitato, nel caso di tagli a radici primarie, stabilirà l'idonea profilassi e valuterà la stabilità dell'albero predisponendo gli interventi fitosanitari più opportuni, redigendo un'apposita relazione tecnica fitosanitaria e fitostatica, da inviare all'Ufficio Verde entro 15 giorni dalla fine dell'intervento.

3. A fronte di interventi non autorizzati eseguiti a distanza non regolamentare, la ditta esecutrice assume immediata e diretta responsabilità della messa in sicurezza interventi a carico dell'alberatura, o della sua sostituzione, su disposizione del competente Ufficio Verde.
4. Le opere di dotazione di impianti tecnici (irrigazione, drenaggio e illuminazione) e passaggio di reti tecnologiche che ricadono all'interno delle aree verdi devono essere documentate e inserite all'interno di una planimetria. La valutazione da parte della Direzione Lavori della buona esecuzione dei lavori per la posa in opera degli impianti deve avvenire in una prima fase a scavi ancora aperti (verifica funzionale) e poi dopo un adeguato periodo di assestamento del terreno di re-interro (verifica del ripristino dello stato dei luoghi).
5. Le ditte esecutrici devono ripristinare le condizioni ambientali dell'area a verde a seguito di eventuali interventi di manutenzione o riparazione.
6. Le ditte esecutrici dei lavori di che trattasi dovranno stipulare apposita Polizza Fideiussoria escutibile a prima richiesta e/o versare una cauzione pari all'importo dei lavori cantierati.

TITOLO V: TRAPIANTI, SOSTITUZIONI E COMPENSAZIONI AMBIENTALI

Articolo 32. I trapianti arborei

1. Gli interventi dovranno essere eseguiti senza sottoporre le piante a mutilazioni drastiche (capitozzature) della chioma o dell'apparato radicale che nel tempo possono indurre lo sviluppo di fenomeni degradativi del legno e rendere il soggetto instabile e quindi potenzialmente pericoloso.
2. Nel corso delle tre stagioni vegetative successive al trapianto l'affidatario che ha effettuato i trapianti deterrà la responsabilità manutentiva dei soggetti prevedendo tempistiche, quantità e qualità di adattamento, eliminazione della vegetazione infestante e comunque ogni intervento ritenuto utile all'attecchimento definitivo dei soggetti trapiantati.
3. In caso di morte degli esemplari arborei trapiantati nei primi tre anni dalla data dell'intervento il proprietario o l'avente titolo provvederà a sostituire gli alberi morti o che manifestano gravi insufficienze vegetative con soggetti esemplari delle dimensioni minime che verranno indicate dall' Ufficio Verde in base alle diverse classi di grandezza delle specie. Gli interventi, su aree sia private che pubbliche, dovranno essere sottoposti a parere preventivo e vincolante degli uffici comunali competenti per il verde, che dovranno valutare in piena autonomia la trapiantabilità degli alberi che si trovino in contrapposizione con la realizzazione di un progetto pubblico.

Articolo 33. Attività e verifiche preliminari per i trapianti arborei

1. Prima di assumere la decisione definitiva in merito ai grandi trapianti, è necessario effettuare le seguenti analisi e verifiche preliminari:
 - a. valutazione della specie arborea interessata e delle condizioni statiche e sanitarie dei singoli soggetti arborei. infatti, non per tutte le specie e non per tutte le dimensioni è consigliabile un grande trapianto;
 - b. valutazione delle dimensioni della banchina alberata sulla quale si intende operare che devono essere tali da poter materialmente asportare l'albero consentendo all'apposita macchina trapiantatrice di poter effettuare il relativo intervento di rimozione (larghezza della banchina alberata non inferiore a metri 2,50).
2. Le operazioni di trapianto di soggetti arborei devono avvenire secondo le migliori tecniche agronomiche, in un'unica operazione e nei tempi vegetativi appropriati.

Si possono individuare le fasi principali di seguito riportate:

- a. PREPARAZIONE: su ciascun soggetto arboreo dovrà essere effettuata una potatura strettamente funzionale allo spostamento ed al successivo attecchimento. L'intervento di potatura dovrà essere limitato alla riduzione minima della chioma in quanto integrato quanto più possibile da una accurata legatura della stessa. Sulle specie che lo richiedono dovrà essere prevista la fasciatura del fusto con tela di juta. Solitamente sono

altresì compresi in questa fase operativa tutti quegli interventi di rimozione siepi, movimenti terra, ripristino cordoli e tappeti erbosi, ritenuti necessari prima, durante ed al termine dell'intervento.

L'operazione di trapianto dovrà essere effettuata in un'unica operazione con idoneo mezzo (trapiantatrice meccanica) correttamente dimensionato in riferimento alle piante da espiantare individuate. Si dovranno prelevare i soggetti arborei individuati, formando una zolla compatta che comprenda la maggior parte possibile dell'apparato radicale e trasferirli nelle nuove sedi.

L'intervento si intende comprensivo degli oneri connessi alla concimazione a lenta cessione, all'intasatura della zolla con humus e terriccio, al tutoraggio del soggetto mediante pali torniti e trattati, alla formazione del tornello nonché al primo bagnamento.

- b. MANUTENZIONE: nel corso delle tre stagioni vegetative successive al trapianto il proprietario o avente diritto) deterrà la responsabilità manutentiva dei soggetti. Ciò a meno di accordi diversi assunti con l'Ufficio Verde che ne coordina le operazioni.
3. Di tali interventi dovrà essere anticipatamente informata l'Amministrazione Comunale da questa nominato che avrà così modo di seguire le operazioni e redigere un verbale annuale degli interventi realmente effettuati.
4. Al termine di ogni stagione manutentiva, il proprietario o l'avente titolo, con ogni onere a suo carico e su indicazione del Responsabile dei lavori, provvederà a sostituire gli alberi morti o che manifestano gravi insufficienze vegetative con

soggetti esemplari di circonferenza non inferiore a cm 40-45 e a metri 8-10 di altezza.

5. L'Amministrazione Comunale, tramite l'Ufficio Verde può ricorrere alla tecnica dei grandi trapianti per effettuare, ove utile per la sopravvivenza degli alberi, diradamento di popolamenti arborei piantati con sesto di impianto troppo fitto in parchi e giardini allo scopo di riutilizzare esemplari idonei alla forestazione di aree scarsamente alberate.

Articolo 34. Sostituzioni a seguito di abbattimenti

1. Nell'ipotesi di abbattimento di alberi di pregio e non, comunque verificatisi ai sensi delle precedenti disposizioni di cui al presente Regolamento, la sostituzione delle piante abbattute deve essere effettuata nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:
 - a. vanno impiegate piante scelte tra le specie più adatte al contesto territoriale ed ambientale in cui si interviene, considerando, per le distanze di impianto, il potenziale di sviluppo della specie e le possibili interferenze come previsto dagli artt. 37, 38 e 39. I reimpianti devono essere preferibilmente scelti fra le specie arboree e arbustive autoctone appartenenti alla fascia fitoclimatica dell'area Materana o alloctone aventi esigenze ecologiche e climatiche simili alla fascia individuata, in base alle caratteristiche ambientali del luogo ricomprese nell'Allegato C. Il competente Ufficio Verde di Matera vaglia, se debitamente e progettualmente motivate, richieste di piantagione di piante autoctone o alloctone

- tipiche di altre fasce fitoclimatiche;
- b. qualora non fosse possibile effettuare sostituzioni con piante di pari potenziale (in conseguenza di quanto previsto dagli artt. 37, 38 e 39), l'Ufficio Verde provvederà ad effettuare il calcolo della compensazione residua da corrispondere al Comune di Matera.
 - c. data la loro forte propensione al ribaltamento/cedimento strutturale, è vietato il reimpianto o la nuova messa a dimora, in aree pubbliche e private, di conifere appartenenti al genere *Pinus* e *Cupressus*. Tali specie potranno essere impiegate soltanto in aree dove la loro eventuale caduta non interferisce con infrastrutture e con l'uomo e non rappresenta un serio rischio per quest'ultimo (parchi, prati, giardini, ecc.);
 - d. in deroga al precedente punto, in casi del tutto eccezionali, possono essere impiegate specie appartenenti al genere *Pinus* e *Cupressus* qualora si tratti di sostituzioni lungo viali o aree dove le stesse risultavano specie preponderanti e la loro sostituzione assume carattere di particolare pregio storico e/o paesaggistico;
 - e. la specie e le dimensioni delle piante da utilizzare a compensazione degli abbattimenti sono indicate nell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Verde, nonché l'eventuale compensazione residua, previo esame di progetto di rinnovo, in ragione del valore biologico della pianta abbattuta, ovvero nel provvedimento di presa d'atto in caso di abbattimento d'urgenza in funzione del contesto urbano e paesaggistico di riferimento;
 - f. la qualità degli individui arborei e arbustivi da utilizzare a compensazione degli abbattimenti deve essere di prima

scelta vivaistica;

- g. Il Comune di Matera si riserva di effettuare controlli entro 365 gg dal rilascio dell'autorizzazione circa l'avvenuta sostituzione delle piante. Qualora le sostituzioni non fossero state eseguite si provvederà a quantificare gli interventi di compensazione ambientale così come previsto dall'Art. 35, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento.
- h. La sostituzione di alberi abbattuti con o senza autorizzazione dovrà avvenire impiantando nuovi soggetti (almeno 2 per ogni albero abbattuto, 5 nel caso di alberi di pregio o ricadenti in aree soggette a vincolo paesaggistico e comunque parametrati al valore complessivo degli alberi abbattuti) di altezza non inferiore a 3,5 metri e/o una circonferenza minima di cm 25/30, della specie indicata nell'Allegato C salvo diverse indicazioni stabilite dall'Ufficio Verde;
- i. In alternativa alla sostituzione degli alberi abbattuti, qualora il tecnico dell'Ufficio Verde verifichi che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea o per carenza di spazio o condizioni idonee, si provvederà a quantificare gli interventi di compensazione ambientale così come previsto dall'Art. 35.

Articolo 35. Interventi di compensazione ambientale

1. L'Ufficio Verde del Comune di Matera provvede ad identificare le aree di compensazione ambientale, fra quelle di proprietà comunale, in base agli strumenti di pianificazione urbana

vigenti dove effettuare la messa a dimora per quanto al successivo comma 2.

2. Qualora l'Ufficio Verde verifichi la totale o parziale impossibilità di re-impianto nella medesima area delle piante in sostituzione di quelle abbattute, verrà indicata l'area dove effettuare tale piantumazione. Tale area dovrà essere adottata obbligatoriamente per 5 anni consecutivi dal soggetto richiedente l'abbattimento.
3. Qualora l'Ufficio Verde verifichi che i reimpianti non siano stati affatto realizzati a seguito di controllo, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, dovrà avvenire il versamento di una somma commisurata al valore degli alberi abbattuti a cui provvederà l'Ufficio Verde così come quantificato dall'Allegato H oltre alla sanzione pari al 10% del valore degli alberi come sopra determinato.

CAPITOLO QUARTO: PROGETTAZIONE DEL VERDE

Articolo 36. Prescrizioni per la messa a dimora delle piante.

1. Nella scelta delle specie da utilizzare nelle aree verdi devono essere privilegiate quelle autoctone, o naturalizzate, o comunque ecologicamente compatibili, nel rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici vigenti e seguendo una strategia a favore della conservazione e dell'aumento della biodiversità.
2. L'individuazione delle specie vegetali per la realizzazione di nuovi impianti sarà orientata dalle esigenze e dalle preesistenze dettate dall'ambiente urbano di destinazione, nonché dai benefici conseguenti in termini di resistenza ad agenti inquinanti e malattie, di riduzione del rumore e di rusticità, limitate esigenze di acqua, capacità di adattamento al cambiamento climatico.
3. La scelta delle specie vegetali dovrà seguire quanto indicato dagli Artt. 37, 38 e 39. A tali indicazioni si potrà andare in deroga con specifiche relazioni tecniche a cura di un Tecnico abilitato circa la progettazione del verde, che vadano a giustificare la scelta di specie anche non idonee da un punto di vista dimensionale ma che seguiranno forme di coltivazione obbligatoria (potature particolari ed estetiche, bonsai, ars topiaria) rimanendo così per dimensioni e proiezione della chioma all'interno della classe di grandezza permessa.
4. Per quanto concerne le dimensioni e l'età delle piante sono da preferire gli esemplari giovani che hanno una risposta più rapida nel ristabilire un più equilibrato rapporto tra chioma e radici e riprendono la crescita in modo più rapido e vigoroso

delle piante di maggiori dimensioni.

5. Il periodo migliore per la messa a dimora è il periodo di riposo vegetativo: dall'autunno (dopo la caduta delle foglie) all'inizio della primavera (prima della schiusura delle gemme).
6. Al fine di ottenere migliori risultati dal nuovo impianto è necessario:
 - a. Scavare una buca sufficientemente ampia, con diametro superiore di almeno 50-60 cm rispetto a quello della zolla;
 - b. Preparare in modo corretto e completo il terreno e il drenaggio nella buca;
 - c. Collocare la pianta alla giusta profondità e riempire correttamente la buca;
 - d. Assicurare la pianta a tutori esterni o sotterranei;
 - e. Pacciamare la base dell'albero e innaffiare regolarmente;
 - f. Mettere in opera, se necessario o previsto, sistemi protettivi permanenti o temporanei;
 - g. Effettuare una corretta e moderata potatura di trapianto.
7. Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte, al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali per lo sviluppo.
8. Nella progettazione e Direzione Lavori di nuove aree verdi e nella riqualificazione di quelle già esistenti deve essere prevista la relazione di un Tecnico Abilitato per garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente articolo.

Articolo 37. Classi di grandezza e aree di pertinenza degli alberi

Gli alberi, in base alle dimensioni (altezza) che raggiungono alla maturità, si dividono in tre classi di grandezza:

Tabella A: Classi di grandezza degli alberi

CLASSE DI GRANDEZZA	ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA'
1	> 10 metri
2	4-10 metri
3	< 4 metri

Nell'Allegato C è riportato un elenco con le specie più comuni di piante arboree con indicate le diverse classi di appartenenza.

L'area di pertinenza degli alberi, basata sullo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, è definita dalla circonferenza a terra avente come centro il fusto dell'albero secondo il seguente schema:

Tabella B: Aree di pertinenza degli alberi

CLASSE DI GRANDEZZA	RAGGIO IN METRI
Esemplari monumentali o di pregio	Proiezione a terra della chioma
1 (> 10 metri)	4
2 (4-10 metri)	3
3 (< 4 metri)	2

Articolo 38. Prescrizioni generali per le aree di pertinenza e le banchine alberate

1. La competenza sulle banchine alberate comunque utilizzate (a verde, a parcheggio, a mercato) è attribuita all'Ufficio Verde che ne autorizza le forme di utilizzo (uso temporaneo o definitivo) secondo il principio della massima permeabilità del terreno e del massimo rispetto per gli esemplari arborei presenti.
2. Ai fini della tutela delle alberate pubbliche, ogni intervento non realizzato direttamente dall'Ufficio Verde che ha in carico la gestione del patrimonio arboreo cittadino, deve essere da quest'ultimo preventivamente autorizzato.
3. Entro l'area di pertinenza degli alberi viene di norma vietata ogni attività che arrechi danno al loro sviluppo e alla loro vitalità secondo quanto evidenziato nei paragrafi successivi (A e B).
4. Per ogni attività non conforme a quanto evidenziato dal presente Regolamento sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'Art. 45 e nell'Allegato E.

A) SITUAZIONI ESISTENTI

Nell'area corrispondente alla AdP (Area di Pertinenza dell'albero) sono vietati tutti gli interventi che possono causare deperimento o morte della pianta o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo quali:

- L'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento, di una superficie superiore al 50% della

AdP con salvaguardia comunque di quanto prescritto nella tabella C;

- L'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario, ad eccezione fatta del sottofondo di pavimentazioni leggere dello spessore non superiore a cm 30, di scavi e buche che comportino lesioni alle radici principali di sostegno, valutando caso per caso gli interventi necessari per la posa di nuove infrastrutture e/o la manutenzione di quelle esistenti;
- Lo spargimento entro la AdP di qualsiasi sostanza nociva per la salute degli alberi e in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, sostanze chimiche nocive, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi;
- L'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento di sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate al pubblico transito.

Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili, previa autorizzazione dell'Ufficio Verde corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un'area di terreno nudo, almeno pari a quella esistente.

Per la realizzazione di progetti da eseguirsi su banchine esistenti, qualora non sia possibile rispettare le prescrizioni sopra riportate, esclusivamente per casi legati alla necessità di applicazione di norme sovraordinate, ad esigenze di pubblica incolumità degli utenti o ad oggettiva e certificata impossibilità fisica, i progetti, dovranno comunque essere elaborati nell'ottica del massimo rispetto per i soggetti arborei esistenti e di massima permeabilità del terreno, descrivendo dettagliatamente le motivazioni che non rendono possibile il rispetto delle prescrizioni sopra

descritte, prevedendo obbligatoriamente un miglioramento della situazione esistente, secondo le prescrizioni vincolanti impartite dall'Ufficio Verde che dovrà preventivamente autorizzare il progetto e la sua realizzazione.

B) NUOVI PROGETTI

Per i nuovi progetti o per gli interventi di riprogettazione complessiva della banchina alberata, nell'area corrispondente alla AdP (area di pertinenza dell'albero) sono vietati tutti gli interventi che possono causare deperimento o morte della pianta o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo come:

- L'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento, di una superficie superiore al 50% della AdP con salvaguardia comunque di quanto prescritto nella tabella C;
- L'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario, di scavi e buche che comportino lesioni alle radici principali di sostegno, valutando caso per caso gli interventi necessari per la posa di nuove infrastrutture e/o la manutenzione di quelle esistenti;
- Lo spargimento entro la AdP di qualsiasi sostanza nociva per la salute degli alberi e in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, sostanze chimiche nocive, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi;
- L'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento di sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate al pubblico transito.

Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili, previa autorizzazione dell'Ufficio Verde corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un'area di terreno nudo, circostante il fusto, della seguente ampiezza:

Tabella C

CLASSE DI GRANDEZZA	AMPIEZZA DELL'AREA DI TERRENO NUDO
Esemplari monumentali o di pregio	12 mq
1 (> 10 metri)	8 mq
2 (4-10 metri)	4 mq
3 (< 4 metri)	0,3 mq

Articolo 39. Distanze minime di impianto

1. È consentita la messa a dimora di nuovi alberi in sostituzione di piante abbattute e di nuovi alberi a seguito di nuova progettazione, purché nel lotto d'intervento siano disponibili gli spazi sotto specificati e sia possibile il rispetto delle seguenti distanze (misurate dal colletto della pianta):
 - a. Distanze dai confini: secondo quanto indicato dal Codice Civile, dal Codice della Strada e Relativo Regolamento di Attuazione e dalle norme ferroviarie, nella messa a dimora di nuovi esemplari devono essere rispettate le distanze riportate nella Tabella C.

Tabella D

CLASSE DI GRANDEZZA	DISTANZA DAI CONFINI
1 (> 10 metri)	6 metri
2 (4-10 metri)	4 metri
3 (< 4 metri)	1,5 metri
Arbusti	0,5 metri

b. Distanza da edifici e manufatti:

Tabella E

CLASSE DI GRANDEZZA	DISTANZA DA EDIFICI E MANUFATTI
1 (> 10 metri)	8 metri
2 (4-10 metri)	6 metri
3 (< 4 metri)	3 metri
Arbusti	0,5 metri

- c. Distanze da utenze aeree: la messa a dimora di nuovi alberi in prossimità di utenze aeree di telecomunicazione e/o elettriche presenti in ambiente urbano dovrà essere eseguita a distanza di sicurezza in conformità alla normativa vigente;
- d. Distanze da utenze sotterranee: minimo 3 m;
- e. Distanze da solai e/o manufatti interrati: minimo 3 m;

- f. Distanza minima tra alberature nei nuovi impianti e nelle sostituzioni: 8 m dal colletto tra alberi appartenenti a specie di prima grandezza e 6 m sempre dal colletto per tutti gli altri casi (fatti salvi i casi di cui all'Art. 34 comma 1 lettera c e del successivo comma 2).

Le superfici permeabili non sono sovrapponibili tra loro, e neppure alle aree di pertinenza di alberature tutelate eventualmente presenti all'interno del lotto d'intervento.

2. Sono ammesse eventuali deroghe alle distanze previste ai punti a), b), e), f) del precedente comma nel caso in cui il reimpianto abbia il fine di reintegrare eventuali fallanze in viali alberati, filari di qualsiasi natura e tipo, quando la presenza degli esemplari arborei costituenti l'impianto del singolo filare superi numericamente il 50% della composizione complessiva della formazione lineare.
3. Gli alberi di alto fusto messi a dimora oltre che appartenere alle classi 1, 2 e 3 come da Allegato C, devono avere un'altezza non inferiore a 1,25 m, provenire da specifico allevamento vivaistico, disporre di chiome e apparato radicale integro, risultare di buona qualità merceologica.
4. Nel caso di inottemperanza alle prescrizioni relative ai reimpianti di cui al presente articolo, l'area di pertinenza nella quale insistevano le piante abbattute rimane inedificabile a tutti gli effetti.

CAPITOLO QUINTO: DIFESA FITOSANITARIA

Articolo 40. Generalità

1. Per intervento fitosanitario in area urbana è da intendersi ogni trattamento effettuato con fitofarmaci sia in ambito pubblico che privato, avente come scopo la lotta alle malattie ed avversità delle piante. Tali trattamenti sono finalizzati a prevenire e curare le fitopatie e hanno lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle piante affinché esplicino in maniera ottimale la loro funzione ecologica ed ornamentale.

Articolo 41. Criterio della prevenzione

1. Al fine di salvaguardare il verde urbano è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente ed in particolare all'articolo 500 del Codice Penale (diffusione delle malattie delle piante o degli animali), la propagazione delle principali patologie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e arrecare danni al verde pubblico e/o privato.
2. Tra le tecniche di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a limitare al massimo le situazioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.
3. La prevenzione dovrà essere realizzata attraverso:
 - a. La scelta di specie adatte al clima locale, al sito e all'effettivo spazio a disposizione;
 - b. L'impiego di soggetti sani, esenti da qualsiasi tipo di trauma;

- c. La difesa delle piante da danneggiamenti di varia natura;
 - d. La preparazione adeguata dei siti di impianto;
 - e. Il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente Regolamento (Art. 38) e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;
4. Tali indicazioni pongono l'accento sulla necessità di assicurare le migliori condizioni di partenza per far sì che la pianta cresca regolarmente, favorendo la capacità della pianta stessa di potenziare le proprie difese naturali e renderla maggiormente in grado di far fronte ad eventuali attacchi parassitari o condizioni avverse.

Articolo 42. Salvaguardia fitosanitaria

1. Per quanto attiene i nuovi impianti arborei arbustivi ed erbacei (relativi a lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, nuove realizzazioni, ecc.) è obbligatorio il materiale vivaistico con dichiarazione certificativa che attesti l'assenza di patologie accertate, pena la decadenza contrattuale.
2. In caso la morte dei soggetti arborei avvenga entro un anno solare dalla data della messa a dimora e sia riconducibile ad una patologia e non all'assenza di cure colturali, l'Amministrazione comunale si riserva di rivalersi sulla polizza fidejussoria stipulata dal richiedente in quanto assicurazione formale dell'impianto.
3. In caso di accertato rischio di diffusione di agenti patogeni di particolare gravità in aree verdi di proprietà privata, fermo

restando quanto disposto dalla normativa fitosanitaria in vigore, l'Amministrazione Comunale potrà, con specifica ordinanza sindacale, imporre l'esecuzione di specifici trattamenti fitoiatrici, l'abbattimento delle piante colpite da fitopatie irreversibili, con oneri a carico del proprietario.

4. I possessori o i gestori di aree a verde sono obbligati ad eseguire, avvalendosi della consulenza di un tecnico abilitato, ripetuti controlli sulle condizioni di salute e sulla stabilità meccanica di soggetti arborei vegetanti in aree di loro pertinenza, al fine di eseguire tempestivamente i trattamenti fitosanitari necessarie o l'eventuale richiesta di abbattimento, evitando possibili situazioni di pericolo verso se stessi o terzi.
5. Tutti gli interventi contro patogeni di qualsiasi natura e contro le infestanti devono essere eseguiti adottando preferibilmente tecniche colturali, la lotta biologica o prodotti chimici di bassa o nulla tossicità nei confronti dell'uomo, della fauna e flora spontanea. Nelle concimazioni saranno preferite sostanze e tecniche di applicazione che non determineranno inquinamento al suolo ed alle acque.

Articolo 43. Impiego di prodotti fitosanitari

1. Negli interventi di difesa fitosanitaria, al fine di salvaguardare la pubblica salute, è fatto obbligo di impiegare prodotti organici di origine naturale, di comune utilizzo nei sistemi di lotta biologica; qualora tale tecnica non fosse possibile, dovranno essere utilizzati fitofarmaci a basso impatto ambientale, nel rispetto delle norme e regolamentari in materia di uso e smaltimento dei fitofarmaci.

2. Qualora si ricorresse all'uso di fitofarmaci saranno impiegati principi attivi con le seguenti caratteristiche:
 - Efficacia nella difesa delle piante ornamentali;
 - Etichetta che indichi come il prodotto è adatto per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti dei patogeni indicati;
 - Limitata tossicità nei confronti dell'uomo e degli animali;
 - Basso impatto ambientale. Nel dettaglio, deve essere valutata la selettività nei confronti di insetti utili;
 - Assenza di tossicità o di effetti collaterali per le piante da trattare; pieno rispetto delle norme nazionali vigenti in materia ed eventuali modifiche e/o integrazioni.
3. Le dosi da utilizzare, l'epoca e le tecniche di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da ridurre al minimo la dispersione dei principi attivi nell'ambiente circostante (macchine irroratrici perfettamente funzionanti, vento assente, ecc.).
4. Saranno delimitati con mezzi/segnali ben visibili le zone di intervento, al fine di evitare l'accesso ai non addetti ai lavori ed eseguire i trattamenti, quando possibile, nelle ore a limitato transito.
5. Chiunque, Ente o privati, decida di eseguire trattamenti di questo tipo deve informare preventivamente gli abitanti dell'area da sottoporre a trattamenti di natura chimica o biologica.
6. Qualora l'Amministrazione comunale o il privato ricorrano a metodi di lotta biologica, la comunicazione dell'intervento

sarà accompagnata da adeguata informazione ai cittadini al fine di renderli edotti circa l'organismo utilizzato e le azioni o prodotti di natura chimica che vanno evitati per non interferire negativamente sull'attività dello stesso.

7. Il cittadino deve rispettare tali prescrizioni che, se disattese, saranno debitamente sanzionate.
8. E' vietato eseguire interventi antiparassitari nel periodo di fioritura, al fine di favorire l'attività di insetti pronubi.
9. L'impiego di fitofarmaci per i trattamenti in ambito urbano deve rispettare quanto previsto dalle Direttive Regionali Attuative del PAN per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

CAPITOLO SESTO: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44. Vigilanza

1. Le azioni di controllo e di vigilanza sul rispetto di quanto disposto nel presente Regolamento sono affidate:
 - Al Corpo di Polizia Locale;
 - Agli organi di vigilanza secondo le specifiche competenze attribuite agli stessi dalla normativa di riferimento (es. Ufficio Fitosanitario Regionale, ecc.);
 - Ai dipendenti o altri soggetti eventualmente autorizzati.
2. Per disincentivare fenomeni di vandalismo e disturbo alla quiete pubblica, le aree verdi possono essere chiuse con cancelli e rese accessibili negli orari indicati sui cartelli apposti agli ingressi. La vigilanza può essere garantita anche mediante installazione di videocamere di sorveglianza.

Articolo 45. Sanzioni e indennizzi

1. Tutte le violazioni ed inosservanze a quanto sancito dal Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata con provvedimento dell'Amministrazione Comunale, in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689; secondo quanto previsto dall'Art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), come da Allegato E al presente con riserva di applicazione per analogia nel caso di fattispecie non ivi precisamente individuate.

2. In caso di abbattimenti o di danneggiamenti di soggetti arborei o arbustivi pubblici o privati e/o ad arredi, attrezzati, pavimentazioni o superfici a prato delle aree verdi pubbliche, in violazione a quanto disciplinato dal presente Regolamento, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido individuati ai sensi dell'articolo precedente sono tenuti alla riduzione in pristino accollandosene i relativi costi.
3. In caso di mancata riduzione in pristino delle piante arboree o arbustive danneggiate o abbattute, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido individuati ai sensi dell'articolo precedente sono tenuti al pagamento di un indennizzo determinato in base all'Allegato H.
4. Nell'Allegato E viene definita la procedura sanzionatoria da applicare al soggetto che ha effettuato la manomissione o responsabile della violazione.
5. Le sanzioni amministrative previste al comma primo si applicano indipendentemente da altri oneri, di qualsivoglia natura, che al responsabile della violazione o inosservanza possano derivare in conseguenza della violazione o inosservanza delle medesime.
6. Il ricavato delle sanzioni amministrative derivanti dall'attuazione del presente Regolamento, così come quelli derivanti dalle somme versate a titolo di diritti di istruttoria riconducibili allo svolgimento di incombenze amministrative previste nel Regolamento medesimo, saranno riversati su specifico capitolo di bilancio dell'amministrazione di Matera, che sarà destinato al miglioramento del verde urbano esistente.
7. La inosservanza delle disposizioni previste nel presente Regolamento comporta anche la denuncia all'Autorità

Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 c.p. per “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”.

Articolo 46. Controversie

Per quanto non espressamente definito nel presente Regolamento si rimanda alle norme del Codice Civile ed alle Leggi vigenti in materia. Le possibili controversie che dovessero sorgere saranno risolte, in via transattiva, da uno specifico collegio arbitrale composto da un rappresentante designato da ognuna delle parti e da un arbitro super partes (Tecnico abilitato), nominato in comune accordo. Qualora non si giungesse ad un componimento bonario della controversia, sarà competente in via esclusiva ed inderogabile il Foro di Matera.

Articolo 47. Abrogazioni

E' abrogato, dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il “Regolamento di tutela del Verde Urbano”, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 76 del 09/11/2005 nonché ogni altra norma regolamentare in contrasto con quelle qui contenute.

Articolo 48. Entrata in vigore

Il Regolamento diventa attuativo il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

ALLEGATI

- ALLEGATO A – Modulo istanza abbattimento e potatura
- ALLEGATO B – Modulo segnalazione alberi di pregio/monumentali
- ALLEGATO C – Elenco specie botaniche
- ALLEGATO D – Principali organismi nocivi su specie arbustive e arboree
- ALLEGATO E – Sanzioni amministrative
- ALLEGATO F – Linee guida per l'esecuzione delle potature e per la messa a dimora di nuovi alberi in ambiente urbano
- ALLEGATO G – Caratteristiche ecologiche e allergeniche delle specie
- ALLEGATO H - Determinazione degli indennizzi



Carta delle città europee
per un modello urbano
sostenibile



COMUNE DI MATERA



CITTA' DELLA PACE E
DEI DIRITTI UMANI

ALLEGATO A

AL COMUNE DI MATERA

SETTORE MANUTENZIONE URBANA

UFFICIO VERDE URBANO

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER ABBATTIMENTO/POTATURA ALBERI.

La presente istanza, a pena di improcedibilità, deve essere compilata in ogni sua parte.

IL SOTTOSCRITTO:				
<u>Dati del Richiedente:</u>				
Cognome			Nome	
Data di nascita:	_____		Luogo di nascita:	_____ ()
Residenza	<i>Comune</i>	_____ ()	via/p.zza	_____ N° _____ CAP _____
Codice fiscale:			Tel. e Fax:	
_____			_____	
Cellulare:		E-mail e/o PEC:		
_____		_____		
In qualità di:	<input type="checkbox"/> Proprietario dell'immobile sito in Matera alla via _____ n° _____			
	<input type="checkbox"/> Amministratore Pro-tempore del Condominio di _____			
	<input type="checkbox"/> Legale rappresentante della società _____			
	<input type="checkbox"/> Presidente dell'Associazione _____			
	<input type="checkbox"/> Altro _____			



ALLEGATO A

<u>Dati del Condominio, della Società, dell'Associazione, ecc..., per la quale il richiedente inoltra l'istanza:</u>				
Codice fiscale attività e/o Partita I.V.A.: _____			Denominazione e/o Ragione Sociale: _____	
Sede Legale:	Comune _____ (___)	via/p.zza _____	n° ___	CAP _____
Tel. e Fax _____	Cell. _____	e-mail e/o PEC: _____		
<u>Indirizzo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni (Se diverso da Residenza e/o Sede Legale):</u>				
<input type="checkbox"/> Richiedente				
<input type="checkbox"/> Condominio, Società, Associazione, ecc...				
<input type="checkbox"/> Altro				
Cognome _____		Nome _____		
Data di nascita: _____		Luogo di nascita: _____ (___)		
Residenza	Comune di _____ (___)	via/p.zza _____	n° ___	CAP _____



Carta delle città europee
per un modello urbano
sostenibile



COMUNE DI MATERA



ALLEGATO A

CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE PER

<input type="checkbox"/> Art. 22 Abbattimento di alberi e arbusti	<input type="checkbox"/> Art. 23 Abbattimento per motivi edilizi	<input type="checkbox"/> Art. 24 Abbattimento di urgenza	<input type="checkbox"/> Art. 20 Abbattimento di piante di pregio
di n° ___ essenz__ di			

sit__ nel Comune di Matera alla via _____ n° ___ Foglio di Mappa ___ particell__ n° _____,			
con sostituzione di n° _____ essenz__ di			

ai sensi del Vigente Regolamento del Verde Pubblico e Privato, approvato con delibera di C.C. n° _____ (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).			

COMUNICA LA POTATURA (Art. 26)



Carta delle città europee
per un modello urbano
sostenibile



COMUNE DI MATERA



ALLEGATO A

di n° ____ essenz__ di

sit__ nel Comune di Matera alla via _____ n° ____ ed in catasto al Foglio di Mappa _____
particell_ n° _____,

ai sensi del Vigente Regolamento del Verde Pubblico e Privato approvato con delibera di C.C. n° _____

A tal fine,

DICHIARA

- di conoscere il Vigente Regolamento del Verde Pubblico e Privato approvato con delibera di C.C. n° _____;
- di accettare, senza riserva e/o eccezione alcuna, tutti gli obblighi e disposizioni contenute nel Vigente Regolamento del Verde Pubblico e Privato;
- che per tutte le operazioni di abbattimento mediante sostituzione delle essenze, saranno rispettate tutte le norme di sicurezza;
- che eventuali danni arrecati alla proprietà pubblica, durante le operazioni di sostituzione mediante abbattimento delle essenze, saranno a totale carico del richiedente;
- che l'Amministrazione Comunale è sollevata ed indenne da qualsivoglia responsabilità per danni arrecati a cose e/o persone, che si possano verificare durante le operazioni di sostituzione mediante abbattimento delle essenze, di cui risponderà esclusivamente il richiedente;
- che tutto quanto contenuto nella presente domanda è corrispondente al vero pena le sanzioni di cui all'art. 483 del Codice Penale e l'inammissibilità della conformazione dell'attività e dei suoi effetti alla legge;
- di assumersi la piena responsabilità e consapevolezza delle sanzioni anche di natura penale per l'eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci di cui all'articolo 76 del DPR n°445 del 28 dicembre 2000;
- che tutto il materiale riveniente dalle operazioni di sostituzione mediante abbattimento delle essenze, deve essere smaltito secondo le norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti urbani;
- che occorre in via eccezionale abbattere le essenze di cui innanzi, in quanto _____;
- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Reg. U.E. n°2016/679 del 27/04/2016, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.

ALLEGA ALLA PRESENTE

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | ▪ N°1 copia del documento di riconoscimento in corso di validità; |
| <input type="checkbox"/> | ▪ Planimetria dell'area, con legenda descrittiva ed indicazione puntuale delle essenze da abbattere e delle nuove essenze da piantumare, quale compensazione ambientale prevista dal vigente Regolamento del Verde Pubblico e Privato approvato con Deliberazione di C.C. _____; |
| <input type="checkbox"/> | ▪ "Relazione Tecnica Specialistica" a firma di un tecnico abilitato, riportante per le essenze interessate dall'abbattimento, nel rispetto dell'Art. ____ del vigente Regolamento del Verde Pubblico e Privato approvato con Deliberazione di C.C. N. _____; |
| <input type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ L'espressa dichiarazione della eccezionalità dell'intervento di abbattimento, ▪ L'espressa dichiarazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità, ▪ L'età delle piante, ▪ Lo stato fitosanitario e fitostatico con relativa documentazione fotografica, ▪ La classe di propensione al cedimento secondo il metodo SIA, ▪ Se l'area di sedime ricade o non ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ▪ La compensazione ambientale prevista. |
| <input type="checkbox"/> | ▪ Lettera di affidamento di incarico al professionista sottoscritta dal committente ai sensi della L.R. n. 41 del 30/11/2018; |



Carta delle città europee
per un modello urbano
sostenibile



COMUNE DI MATERA



ALLEGATO A

<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dichiarazione sostitutiva di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori delle prestazioni professionali, redatta nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, attestante l'avvenuto pagamento delle spettanze professionali con l'indicazione degli estremi del relativo documento fiscale ai sensi della L.R. n. 41 del 30/11/2018;
<input type="checkbox"/>	<p>Altro</p> <hr/>

Matera, li _____

IL RICHIEDENTE



Carta delle città europee
per un modello urbano
sostenibile



COMUNE DI MATERA



CITTÀ DELLA PACE E
DEI DIRITTI UMANI

ALLEGATO B

AL COMUNE DI MATERA

SETTORE MANUTENZIONE URBANA

UFFICIO VERDE URBANO

SCHEDA PER LA SEGNALEZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO E MONUMENTALI

Legge 14 gennaio 2013, n. 10 art. 7

OGGETTO: Segnalazione di interesse per la tutela degli "Alberi di Pregio e Monumentali" sulla base del Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Matera

Il sottoscrittorecapito tel. Domiciliato in
.....ViaN..... in qualità di
.....

Preso atto di quanto indicato dal Regolamento del Verde Pubblico e Privato adottato dalla Città di Matera con Delibera n. e più specificatamente di quanto previsto dall'Articolo 22 dello stesso, attraverso cui vengono invitati i cittadini ad apportare il proprio contributo alla tutela del patrimonio arboreo cittadino partecipando in tal senso alla segnalazione di esemplari arborei da valutare per l'inserimento dell'Elenco degli alberi di Pregio della Città di Matera;

Considerato altresì che l'esemplare oggetto della presente segnalazione, situato in via..... apparirebbe a giudizio dello scrivente possedere i requisiti stabiliti dal Regolamento per la definizione di alberi di pregio,

segnala e sottopone all'esame dell'Ufficio Verde della Città di Matera la documentazione allegata costituita da:

1. Scheda informativa - (*Fac simile di scheda per la segnalazione degli alberi di pregio*)
2. Documentazione fotografica (n. foto:)
3. Eventuale altra documentazione a supporto:

Nella speranza di aver fornito un utile contributo alla tutela del patrimonio arboreo della Città di Matera si resta a disposizione per ogni altra necessità e si porgono distinti saluti.

Data:

Firma:

.....

.....



Carta delle città europee
per un modello urbano
sostenibile



COMUNE DI MATERA



CITTA' DELLA PACE
DEI GIRELLI USANI

ALLEGATO B

SCHEDA PER LA SEGNALAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO

Legge 14 gennaio 2013, n. 10 art. 7

LOCALIZZAZIONE		Circoscrizione:	
Via:		No. civico:	
Riferimenti utili per la localizzazione:			
Su area pubblica	SI NO	Parco o area verde	SI NO
		Banchina stradale, spartitraffico	SI NO
		Alberata	SI NO
		Parcheggio alberato	SI NO
Proprietà privata	Proprietari:		SI NO
	I proprietari sono a conoscenza dell'ipotesi di segnalazione dell'albero alla Città?		SI NO
	I proprietari sono d'accordo e sottoscrivono la segnalazione dell'albero alla città?		SI NO
Visitabilità:	Pubblica/privata	Visibilità:	Esterna/interna

CARATTERISTICHE TECNICHE					
Specie:		Altezza:	mt.	Età presunta:	
Circonferenza tronco a 1,30 mt da terra		mt.	Diametro proiezione chioma a terra:		mt.
Pianta isolata		SI NO	Gruppo di piante		SI NO
Pianta in filare		SI NO	Boschetto di piante		SI NO
Vicina a filare		SI NO	Pianta a ceppaia (con più tronchi)		SI NO



Carta delle città europee
per un modello urbano
sostenibile



COMUNE DI MATERA



ALLEGATO C

ELENCO SPECIE BOTANICHE

SPECIE ARBOREE

Nome scientifico	Nome comune	Classe di grandezza
<i>Acer campestre</i>	Acero campestre	2 (4-10 metri)
<i>Acer monspessulanum</i>	Acero minore	2 (4-10 metri)
<i>Acer opalus</i> Mill	Acero opalo	2 (4-10 metri)
<i>Acer platanoides</i> L.	Acero riccio	2 (4-10 metri)
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Acero di monte	2 (4-10 metri)
<i>Albizia julibrissin</i>	Albizzia	2 (4-10 metri)
<i>Alnus glutinosa</i>	Ontano nero	1 (>10 metri)
<i>Betula</i> spp	Betulla	1 (>10 metri)
<i>Carpinus orientalis</i>	Carpinella	1 (>10 metri)
<i>Castanea sativa</i>	Castagno	1 (>10 metri)
<i>Celtis australis</i>	Bagolaro	2 (4-10 metri)
<i>Ceratonia siliqua</i>	Carrubo	2 (4-10 metri)
<i>Corylus avellana</i>	Nocciolo	2 (4-10 metri)
<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipresso comune	1 (>10 metri)
<i>Fagus sylvatica</i>	Faggio	1 (>10 metri)
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frassino maggiore	1 (>10 metri)
<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello	1 (>10 metri)
<i>Juglans regia</i>	Noce	1 (>10 metri)
<i>Laburnum anagyroides</i>	Maggiociondolo	1 (>10 metri)
<i>Laurus nobilis</i>	Alloro	2 (4-10 metri)
<i>Magnolia grandiflora</i>	Magnolia	1 (>10 metri)
<i>Mespilus germanica</i>	Nespolo	2 (4-10 metri)
<i>Morus alba</i>	Gelso bianco	2 (4-10 metri)
<i>Morus nigra</i>	Gelso nero	2 (4-10 metri)



ALLEGATO C

<i>Olea europaea</i>	Olivo	2 (4-10 metri)
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Carpino nero	1 (>10 metri)
<i>Pinus halepensis</i>	Pino d' Aleppo	1 (>10 metri)
<i>Pinus pinea</i> L.	Pino domestico	1 (>10 metri)
<i>Platanus orientalis</i>	Platano	1 (>10 metri)
<i>Populus alba</i> L.	Pioppo bianco	1 (>10 metri)
<i>Populus nigra</i> L.	Pioppo nero	1 (>10 metri)
<i>Prunus avium</i>	Ciliegio	2 (4-10 metri)
<i>Pyrus communis</i> L.	Pero comune	1 (>10 metri)
<i>Quercus cerris</i>	Cerro	1 (>10 metri)
<i>Quercus frainetto</i>	Farnetto	1 (>10 metri)
<i>Quercus ilex</i>	Leccio	1 (>10 metri)
<i>Quercus petraea</i>	Rovere	1 (>10 metri)
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella	1 (>10 metri)
<i>Quercus rubra</i>	Quercia rossa	1 (>10 metri)
<i>Quercus suber</i>	Sughera	1 (>10 metri)
<i>Quercus trojana</i>	Fragno	1 (>10 metri)
<i>Salix alba</i>	Salice bianco	2 (4-10 metri)
<i>Schinus molle</i>	Falso pepe	2 (4-10 metri)
<i>Tilia cordata</i>	Tiglio	2 (4-10 metri)
<i>Tilia cordata</i>	Tiglio comune	2 (4-10 metri)
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tiglio nostrano	2 (4-10 metri)
<i>Ulmus carpinifolia</i>	Olmo carpinofoglio	1 (>10 metri)
<i>Ulmus minor</i>	Olmo comune	1 (>10 metri)



Carta delle città europee
per un modello urbano
sostenibile



COMUNE DI MATERA



ALLEGATO C

SPECIE ARBUSTIVE

Nome scientifico	Nome comune	Classe di grandezza
<i>Arbutus unedo</i>	Corbezzolo	2 (4-10 metri)
<i>Buxus sempervirens</i>	Bosso	3 (< 4 metri)
<i>Cercis siliquastrum</i>	Albero di Giuda	2 (4-10 metri)
<i>Cornus mas</i>	Corniolo	3 (< 4 metri)
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq	Biancospino	3 (< 4 metri)
<i>Euonymus europaeus</i>	Berretta del prete	3 (< 4 metri)
<i>Forsythia viridissima</i>	Forsizia	3 (< 4 metri)
<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro lucido	2 (4-10 metri)
<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustro	2 (4-10 metri)
<i>Myrtus communis</i>	Mirto	3 (< 4 metri)
<i>Phillyrea angustifolia</i>	Fillirea a foglia stretta	3 (< 4 metri)
<i>Phillyrea latifolia</i>	Fillirea a foglia larga	3 (< 4 metri)
<i>Pistacia lentiscus</i>	Lentisco	3 (< 4 metri)
<i>Pistacia terebinthus</i>	Terebinto	3 (< 4 metri)
<i>Polygala mirtifolia</i>	Poligala	3 (< 4 metri)
<i>Punica granatum</i>	Melograno	3 (< 4 metri)
<i>Rosmarinus officinalis</i>	Rosmarino	3 (< 4 metri)
<i>Rosmarinus officinalis prostratus</i>	Rosmarino prostrato	3 (< 4 metri)
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sambuco comune	3 (< 4 metri)
<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Sorbo degli uccellatori	3 (< 4 metri)
<i>Sorbus domestica</i> L.	Sorbo domestico	3 (< 4 metri)
<i>Sorbus torminalis</i>	Ciavardello	3 (< 4 metri)
<i>Spartium junceum</i>	Ginestra	3 (< 4 metri)
<i>Syringa vulgaris</i>	Lillò comune	3 (< 4 metri)
<i>Tamarix gallica</i>	Tamerice	2 (4-10 metri)
<i>Viburnum tinus</i>	Viburno	3 (< 4 metri)



ALLEGATO D

Principali organismi nocivi su specie arbustive e arboree

Le piante ornamentali contribuiscono a migliorare la qualità dei centri urbani.

Accanto all'aspetto decorativo, la flora cittadina (di interesse pubblico e privato) svolge importanti funzioni di seguito brevemente descritte: interagisce con la regolazione del microclima, consente l'assorbimento dei rumori e la degradazione di composti inquinanti.

La maggior parte delle piante sono spesso soggette ad attacchi da parte di parassiti infestanti sia di origine animale (insetti, acari, roditori, uccelli), sia di origine vegetale (funghi, batteri, erbe infestanti, ecc.). Essi vanno pertanto gestiti con metodi di monitoraggio e lotta atti a garantire il completo recupero delle piante colpite.

I trattamenti fitosanitari devono essere giustificati in funzione della stima del rischio di danno, la quale avviene attraverso sistemi di accertamento che dipendono dalla pericolosità dei parassiti.

E' importante inoltre l'individuazione dei momenti e delle strategie di intervento più opportune, che variano in relazione alle caratteristiche dell'ambiente e alla natura delle avversità.

Il presente documento rappresenta una guida al riconoscimento delle principali patologie delle piante ornamentali riscontrabili in ambito urbano.

Sono riportate immagini esplicative della patologia (insetto, fungo, batterio, ecc.) e dei danni a livello macroscopico riscontrabile sulla pianta attaccata.

Vengono trattate brevemente patologie presenti nel territorio comunale di Matera, patologie con obbligo di lotta a livello nazionale e patologie che potrebbero potenzialmente interessare il patrimonio floristico locale.



Carta delle città europee
per un modello urbano
sostenibile



COMUNE DI MATERA



ALLEGATO D

Cancro colorato del platano - *Ceratocystis fimbriata* f. sp. platani (Platano)



NORMATIVA E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

- DECRETO 29 febbraio 2012 Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis fimbriata*.
- DECRETO 6 luglio 2015 che apporta modifiche al DM 29/02/2012 ufficializzando la nuova determinazione in *Ceratocystis platani* e introducendo la possibilità di piantumazione in aree infette con la varietà *Vallis Clausa* riconosciuta ufficialmente resistente al fungo



Carta delle città europee
per un modello urbano
sostenibile



COMUNE DI MATERA



ALLEGATO D

Punteruolo rosso della palma - *Rhynchophorus ferrugineus* (Palme)



NORMATIVA E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

- D.M. 7 febbraio 2011 Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus*. Recepimento della decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche
- Decisione della Commissione 2007/365/CE del 25 maggio 2007 che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus*
- Decisione della Commissione 2005/776/CE del 6 ottobre 2005 che modifica la decisione 2007/365/CE che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus*
- Decisione della Commissione 2010/467/UE del 17 agosto 2010 che modifica la decisione 2007/365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui è identificato il *Rhynchophorus ferrugineus*



Carta delle città europee
per un modello urbano
sostenibile



COMUNE DI MATERA



ALLEGATO D

Tarlo asiatico - *Anoplophora chinensis* malasiaca (Latifoglie arboree)

Tarlo asiatico del fusto - *Anoplophora glabripennis* (Latifoglie arboree)



NORMATIVA E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

- DECRETO 12 ottobre 2012 Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora chinensis* (Forster) nel territorio della Repubblica italiana
- Decisione della Commissione 2012/138/CE dell'1 marzo 2012 misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Anoplophora chinensis*
- 2014/356/UE DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 2014 che modifica la decisione di esecuzione 2012/138/UE sulle condizioni di introduzione e circolazione all'interno dell'Unione di determinate piante, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione dell'*Anoplophora chinensis* (Forster)



ALLEGATO D

Nematode del pino - *Bursaphelenchus xylophilus* (Pinus, Abies, Cedrus, Picea, Larix, Tsuga, Pseudotsuga, Chamaecyparis)



NORMATIVA E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

- DECISIONE (2012/535/UE) del 26 settembre 2012 Decisione di esecuzione relativa a misure urgenti di prevenzione della propagazione nell'Unione di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino)
- DM 28 marzo 2014 Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) nel territorio della Repubblica italiana - Recepimento della Decisione di esecuzione della Commissione 2012/535/UE.

Colpo di fuoco batterico delle rosacee - *Erwinia amylovora* (Pomacee: Meli da fiore)



Carta delle città europee
per un modello urbano
sostenibile



COMUNE DI MATERA



ALLEGATO D



NORMATIVA E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

- D.M. 10 settembre 1999 n. 356 Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica.

Paysandisia archon - Castnide delle palme



Carta delle città europee
per un modello urbano
sostenibile



COMUNE DI MATERA



ALLEGATO D



NORMATIVA E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

- Direttiva 2009/7/CE della Commissione, del febbraio 2009, che modifica gli allegati I, II, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente: "misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità", inserendo la *Paysandisia archon* nell'allegato II, parte A, sezione II, lettera a) punto 10;
- Decreto del MIPAAF del 07/09/2009 di recepimento della Direttiva 2009/7/CE della Commissione del febbraio 2009, che modifica gli allegati I, II, IV e V del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, inserendo nell'allegato II, parte A, sezione II: "organismi nocivi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in tutti gli stati membri se presenti su determinati vegetali o prodotti vegetali", alla lettera a) punto 10, la *Paysandisia archon*

Processionaria del pino



Carta delle città europee
per un modello urbano
sostenibile



COMUNE DI MATERA



ALLEGATO D



NORMATIVA E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

- DM 30 ottobre 2007 Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino
Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa

Cocciniglia corticicola (Matsucoccus feytaudi)





Carta delle città europee
per un modello urbano
sostenibile



COMUNE DI MATERA



ALLEGATO D



NORMATIVA E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

D. M. 22/11/96 di Lotta obbligatoria.

Foto illustrative di alcune patologie, suddivise per specie vegetali, frequentemente riscontrate nel verde urbano.



Carta delle città europee
per un modello urbano
sostenibile



COMUNE DI MATERA



ALLEGATO D

PLATANO:

Antracnosi (Apiognomoga platani)



PINI E CEDRI:

Marciumi radicali (Armillariella mellea, Rosellinia necATtix, Phytophthora spp.ecc)



Blastofago del pino - Tomicus piniperda e Tomicus destruens



Carta delle città europee
per un modello urbano
sostenibile



COMUNE DI MATERA



ALLEGATO D



CIPRESSO E THUJA:



Carta delle città europee
per un modello urbano
sostenibile



COMUNE DI MATERA



ALLEGATO D

Cancro del cipresso (Seiridium cardinale)



QUERCE:



Carta delle città europee
per un modello urbano
sostenibile



COMUNE DI MATERA



ALLEGATO D

Processionaria (*Thaumetopoea processionea*)



Fillossera (*Phylloxera quercus*)



LECCIO:



Carta delle città europee
per un modello urbano
sostenibile



COMUNE DI MATERA



ALLEGATO D

Cocciniglia delle Querce (Kermes vermilio)




Morte improvvisa delle querce - Phytophthora ramorum (Quercia)




Carta delle città europee
per un modello urbano
sostenibile



COMUNE DI MATERA



ALLEGATO D



NORMATIVA E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

- Decisione della Commissione 2002/757/CE del 19 settembre 2002 relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di *Phytophthora ramorum*

OLMO:



Carta delle città europee
per un modello urbano
sostenibile



COMUNE DI MATERA



ALLEGATO D

Galerucella (Galerucella luteola)



Elenco delle più importanti patologie suddivise per specie vegetali



Carta delle città europee
per un modello urbano
sostenibile



COMUNE DI MATERA



ALLEGATO D

Platano:

- Antracnosi (Apiognomogna platani).
- Cancro colorato (Ceratocystis fimbriata).
- Tingide (Corythucha ciliata).

Pini e Cedri:

- Marciumi radicali (Armillariella mellea, Rosellinia necATTLx, Phytophthora spp, ecc.).
- Deperimento delle piante (Diplodia pinea).
- Processionaria (Traumatocampa pityocampa).
- Afidi vari (Cinara spp, Cedrobium spp, Pineus spp, Eulachnus spp).
- Evetria (Rhyacionia buoliana).
- Coccide del pino (Marchalina hellenica).
- Cocciniglia corticicola (Matsucoccus feytaudi).

Cipresso e Thuja:

- Marciume radicale (Phytophthora cinnamomi).
- Disseccamenti e cancri rameali (Phomopsis iuniperovora, Monochaetia unicornis, Botryosphaeria dothidea, Pestalotia funerea, Kabatina thuyae, ecc.).
- Cancro del cipresso (Seiridium cardinale).
- Afide (Cinara cupressi).
- Fleosino (Phloeosinus aubei).
- Ragno rosso delle conifere (Oligonychus ununguis)

Quercia:

- Oidio o malbianco (Microsphaera alphitoides).
- Cancri rameali (Diplodia mutila).
- Processionaria (Thaumetopoea processionea).
- Limantria (Lymantria dispar).
- Cerambice (Cerambyx cerdo).
- Fillossera (Phylloxera quercus).
- Limacina (Caliroa varipes).
- Deperimento fisiologico (fisiopatia).

Gelso:

- Cocciniglia bianca (Pseudaulacaspis pentagona).
- Ifantria americana (Hyphantria cunea).

Leccio:

- Antracnosi (Elsinoe quercus-ilex).
- Fillossera (Phylloxera quercus-ilicis).



Carta delle città europee
per un modello urbano
sostenibile



COMUNE DI MATERA



ALLEGATO D

- Cocciniglia delle Querce (kermes vermilio)

Bosso:

- Cecidomia (*Monarthropalpus buxi*).
- Psilla (*Psylla buxi*).

Olmo:

- Grafiosi (*Ceratocystis ulmi*).
- Scolitidi (*Scolytus multistriatus*, *S. sulcifrons*).
- Galerucella (*Galerucella luteola*).

Bagolaro:

- Giallume fogliare (fisiopatia).
- Minatore fogliare (*Phyllonorycter millierella*).

Pioppo:

- Marsonina o bronzatura fogliare (*Marssonina brunnea*).
- Ticchiolatura (*Venturia populina*).
- Necrosi corticale (*Dothichiza populea*).
- Xilofagi vari (*Cossus*, *Zeuzera*, *Saperda*, *Paranthrene*, *Cryptorrhynchus*, *Aegeria*).
- Afidi vari (*Phloeomyzus*, *Pemphigus*, *Chaitophorus*, *Tuberolachnus*, *Thecabius*).
- Limacine (*Caliroa varipes*, *C. annulipes*).

Salice:

- Xilofagi vari (*Cossus*, *Zeuzera*, *Aegeria*, *Aromia moscata*, *Lamia textor*).
- Tentredini (*Pteronidea salicis*, *Pontania* spp.).
- Eriofidi (*Eriophyes triradiatus*, *Aculops tetanothrix*).

Olivello:

- Cancri rameali (*Fusicoccum elaeagni*, *Botryodiplodia theobromae*).

Cercis:

- Psilla (*Cacopsylla pulchella*).

Tiglio:

- Antracnosi (*Gnomonia tiliae*).
- Ifantria americana (*Hyphantria cunea*).
- Limantria (*Lymantria dispar*).
- Afide (*Eucallipterus tiliae*).
- Cocciniglie (*Eupulvinaria hydrangeae*, *Chloropulvinaria floccifera*).
- Ragno giallo (*Eotetranychus tiliaris*).



Carta delle città europee
per un modello urbano
sostenibile



COMUNE DI MATERA



ALLEGATO D

- Necrosi fogliare marginale (fisiopatia).

Aceri:

- Oidio o malbianco (*Uncinula aceris*, *Phyllactinia suffulta*).
- Croste nere (*Rhytisma acerinum*).
- Verticillosi (*Verticillium albo-atrum*, *Verticillium dahliae*).
- Ifantria americana (*Hyphantria cunea*).
- Afidi vari (*Periphyllus* spp, *Chaitophorinus* spp, *Drepanosiphum platanoides*).

Tamerice:


- Oidio o malbianco (*Sphaerotheca macularis*).
- Cocciniglia (*Saissetia oleae*).

Ippocastano:

- Antracnosi (*Guignardia aesculi*).
- Verticillosi (*Verticillium albo-atrum*).
- Minatore fogliare (*Cameraria ohridella*).
- Bruciore non parassitario (fisiopatia).

Frassino:

- Cancro batterico (*Pseudomonas savastanoi*).
- Oidio o malbianco (*Phyllactinia suffulta*).
- Afide ceroso (*Prociphilus fraxini*).
- Tentredine (*Tomostethus melanopygus*).
- Scolitidi (*Leperisinus* spp, *Hylesinus* spp, *Phloeotribus scarabeoides*).
- Eriofide (*Eriophyes fraxinivorus*).



ALLEGATO E

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art.	Descrizione	Sanzione (€)
15	Accedere a parchi e giardini recintati fuori dagli orari esposti nelle tabelle agli ingressi	da 40 a 240
16	Accedere, circolare e sostare in aree verdi con veicoli a motore e, se autorizzati, fuori da viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta, ovvero non osservando le limitazioni previste	da 40 a 240
17	Circolare con biciclette, risciò, monopattini e mezzi non motorizzati a velocità tale da procurare pericolo, ovvero fuori da viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta	da 25 a 150
18	Effettuare interventi colturali (es. piantagioni, potature, trattamenti fitosanitari) sul verde pubblico senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale	da 25 a 150
18	Effettuare qualsiasi tipo di occupazione di suolo pubblico o di intervento edilizio, infrastrutturale o di qualsiasi genere che non si svolga nel più rigoroso rispetto delle prescrizioni tecniche che salvaguardano il patrimonio arboreo cittadino	da 40 a 240
29	Causare danni al patrimonio verde e alle strutture accessorie. Raccogliere i prodotti agricoli da coltivazione e i funghi, fatte salve le deroghe previste. Scavare nel terreno e asportare la terra	da 25 a 150
29	Arrecare danni all'apparato aereo, al tronco e all'apparato radicale dei soggetti arborei	da 75 a 450
29	Estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cortica erbosa e muscinale, le piante erbacee e arbustive	da 40 a 240
18	Lasciare rifiuti di qualsiasi genere e mozziconi di sigaretta al di fuori degli appositi contenitori	da 60 a 360



Carta delle città europee
per un modello urbano
sostenibile



COMUNE DI MATERA



ALLEGATO E

Art.	Descrizione	Sanzione (€)
30	Appendere agli alberi, agli arbusti e alle attrezzature del verde oggetti di qualsiasi genere, comprese strutture ludiche e cartelli segnaletici, in mancanza di specifiche autorizzazioni	da 40 a 240
29	Versare sul suolo, sulla vegetazione o nelle fontane sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo	da 75 a 450
18	Accedere in area verde qualora vi sia divieto segnalato in loco o se la destinazione d'uso dell'area stessa non sia compatibile con il calpestamento o con la presenza di persone	da 25 a 150
18	Introdurre materiale vegetale quali semi, talee, piante erbacee, arbustive e arboree, senza autorizzazione	da 25 a 150
18	Arrecare disturbo agli altri frequentatori dell'area verde, o provocare danni a persone, animali, piante e cose, in particolar modo come conseguenza dell'abuso, sia individuale sia collettivo, di ogni genere di sostanza o di bevanda alcolica	da 40 a 240
18	Imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica e i manufatti presenti nelle aree verdi, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione	da 60 a 360
18	Effettuare, al di fuori delle aree attrezzate, forme di ristorazione, di preparazione e di consumo di cibi che comportino l'accensione di fuochi e di barbecue, l'uso di generatori elettrici e di bombole di gas, l'emissione di polveri inquinanti e qualsiasi altra azione che possa arrecare danno all'ambiente e disturbo agli utenti delle aree	da 40 a 240
18	Campeggiare, pernottare ed accendere fuochi; lanciare o depositare corpi esplosivi o simili	da 40 a 240
18	Soddisfare le necessità corporali al di fuori dei servizi igienici	da 40 a 240
18	Effettuare operazioni di pulizia di veicoli o di oggetti in genere	da 40 a 240
18	Posizionare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni	da 40 a 240
18	Utilizzo di apparecchi di diffusione sonora ad alto volume non preventivamente autorizzato	da 40 a 240
18	Accedere a spazi destinati a fioriture o verde ornamentale quali aiuole, rotonde, spartitraffico, parterre, fatte salve le attività di sistemazione e manutenzione	da 40 a 240



Carta delle città europee
per un modello urbano
sostenibile



COMUNE DI MATERA



CITTÀ DELLA PACE E
DEI DIRETTI UMANI

ALLEGATO E

Art.	Descrizione	Sanzione (€)
18	Usare in modo inappropriato le attrezzature ludiche	da 75 a 450
18	Utilizzare le attrezzature per il gioco da parte di bambini di età superiore a 12 anni o a quella indicata sulle attrezzature stesse	da 25 a 150
18	Fumare, consumare alcolici e sostanze che alterino lo stato psicofisico della persona nelle aree attrezzate destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini	da 40 a 240
18	Esercitare attività sportive di gruppo e/o individuali in forma libera e/o amatoriale causando danni al patrimonio esistente; praticare attività sportiva di gruppo in forma agonistica al di fuori degli spazi attrezzati esistenti e specificamente destinati;	da 25 a 150
18	Usare aree attrezzate per lo sport in prossimità di abitazioni in orario non diurno	da 25 a 150
18	Praticare attività con ogni mezzo di tiro pericoloso e contundente, nonché l'esercizio del modellismo aereo a motore, fatte salve specifiche autorizzazioni	da 60 a 360
18	Svolgere attività che arrechi disturbo agli altri frequentatori o danno a piante, animali, attrezzature e strutture	da 60 a 360
15	Esercitare qualsiasi forma di attività commerciale non autorizzata	da 40 a 240
18	Usare apparecchiature rumorose, salvo eventuali autorizzazioni in deroga, nello svolgimento di manifestazioni sportive, spettacoli e, in generale, attività di animazione	da 60 a 360
15	Non ottemperare all'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato nello svolgimento di manifestazioni sportive, spettacoli e, in generale, attività di animazione	da 60 a 360
25	Distuggere, danneggiare, modificare in modo sostanziale la struttura della chioma di alberi pubblici e privati senza validi e giustificati motivi tecnici espressamente autorizzati	Da calcolare secondo l'Allegato H
25	Abbatere alberi o arbusti privati o pubblici di cui all'Art. 21 in mancanza di specifica autorizzazione	Da calcolare secondo l'Allegato H



ALLEGATO E

Art.	Descrizione	Sanzione (€)
24	Abbatte alberi o potare rami per evitare un pericolo imminente per l'incolumità di persone o cose, a seguito di eventi eccezionali, in mancanza di previa tempestiva e motivata comunicazione	Da calcolare secondo l'Allegato H
38	Impermeabilizzare il suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento nell'area di pertinenza dell'albero	da 40 a 240
38	Eseguire riporti di terreno non agrario o che causino l'interramento dei colletti nell'area di pertinenza dell'albero ovvero eseguire scavi che comportino lesioni alle radici principali	da 75 a 450
38	Spargere sostanze nocive nell'area di pertinenza dell'albero	da 75 a 450
38	Usare impropriamente prodotti diserbanti e spargere sale su superfici ghiacciate, escluse quelle destinate al pubblico transito e alla sosta veicolare, nell'area di pertinenza dell'albero	da 75 a 450
38	Spargere, entro la zona di pertinenza dell'albero, qualsiasi sostanza nociva per la vita vegetale e in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, calcestruzzo, sostanze chimiche, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi	da 75 a 450
29	Sostare e transitare con veicoli in parchi e giardini, sulla aree di pertinenza degli alberi e <i>parterre</i> alberati	da 75 a 450
30	Nelle aree di cantiere, nelle aree sottostanti e circostanti di pertinenza degli alberi, versare, spargere o iniettare nel terreno qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, produrre la combustione di sostanze di qualsiasi natura, impermeabilizzare il terreno con materiali di qualsiasi natura	da 75 a 450
29-30	Nelle aree di cantiere, nelle aree sottostanti e circostanti di pertinenza degli alberi, effettuare lavori di scavo con mezzi meccanici, effettuare riporto o asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali ovvero interrare inerti o materiali di altra natura o produrre qualsiasi variazione del piano di campagna originario, depositare materiale da costruzione ed effettuare lavorazioni di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali	da 60 a 360
30	Nelle aree di cantiere, causare alle piante ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta, affiggere sulle piante direttamente con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile, cartelli, manifesti e simili	da 60 a 360



Carta delle città europee
per un modello urbano
sostenibile



COMUNE DI MATERA



ALLEGATO E

Art.	Descrizione	Sanzione (€)
29-30	Utilizzare aree verdi per depositi anche temporanei di materiale	da 60 a 360
29	Nelle aree di pertinenza degli alberi, effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante	da 60 a 360
43	Utilizzare prodotti fitosanitari in tempi e tipologie diverse da quanto prescritto per legge	da 75 a 450
38	Effettuare costipamento e vibratura nelle aree di pertinenza degli alberi	da 60 a 360
20	Danneggiamento o abbattimento non autorizzato di alberi di pregio e/o monumentali	Da calcolare secondo l'Allegato H



ALLEGATO F

LINEE GUIDA PER L'ESECUZIONE DELLE POTATURE E PER LA MESSA A DIMORA DI NUOVI ALBERI IN AMBIENTE URBANO

POTATURE

L'uso di schemi tecnici a diagramma di flusso può guidare l'operatore indirizzandolo verso la scelta dell'intervento di potatura che meglio si adatta alla specifica pianta in base alle sue condizioni generali di vegetazione e di contesto, nonché le conseguenti priorità della gestione, valutandone l'architettura della chioma in relazione all'integrità e la vicinanza con una forma naturale, per giungere a stabilire se sia opportuno allevare l'albero in forma "naturale" oppure "obbligata".

Viene attribuita priorità alla conservazione oppure al recupero della forma naturale degli alberi, la cui chioma non sia stata definitivamente snaturata (ad esempio chiome le cui ramificazioni, per effetto di ripetuta capitozzatura o di potature mal eseguite, assumano andamenti prima orizzontali e poi verticali ovvero formino angoli retti).

La forma d'allevamento "naturale" è mantenuta per mezzo di tagli esclusivamente "nodali", in attuazione delle sole tecniche di taglio di "rimozione della branca intera in corrispondenza dell'inserzione al fusto" o "riduzione con ritorno su di una subordinata d'adeguate dimensioni diametrali". La forma d'allevamento "obbligata" può essere ottenuta e mantenuta anche per mezzo di tagli "internodali", in attuazione delle tecniche di taglio del "pollarding" e, in casi limite, della "speronatura".

Le definizioni inerenti la terminologia tecnica utilizzata nell'ambito dei diagrammi di flusso sono contenute presso il "Glossario terminologico".

Vengono così individuate quattro casistiche principali:

1. Alberi in soddisfacenti condizioni generali, che dispongono di spazi adeguati di vegetazione e non sono causa di significative interferenze con infrastrutture;
2. Alberi in soddisfacenti condizioni generali, che non dispongono di spazi adeguati di vegetazione e sono causa di significative interferenze con infrastrutture;



ALLEGATO F

3. Alberi non in soddisfacenti condizioni generali, che dispongono di spazi adeguati di vegetazione e non sono causa di significative interferenze con infrastrutture;
4. Alberi non in soddisfacenti condizioni generali, che non dispongono di spazi adeguati di vegetazione e sono causa di significative interferenze con infrastrutture.

Oltre alla identificazione del biospazio della pianta e le possibili interferenze circostanti è necessario valutare anche:

1. CONDIZIONI FITOSANITARIE:

- a. Qualsiasi sintomo o danno riconducibile ad agenti biotici (insetti, funghi, batteri, virus);
- b. Qualsiasi sintomo o danno riconducibile ad agenti abiotici (danni meteorici, danni meccanici, stress termici, stress idrici, stress nutrizionali, stress chimici).

2. CONDIZIONI FITOSTATICHE:

- a. Organo vegetativo colpito:
 - Problemi di stabilità se sono colpiti gli organi di sostegno (radici, fusto, ramificazione);
 - Problemi di vigoria vegetativa se sono colpiti gli organi deputati all'assorbimento e sviluppo (capillizio radicale e foglie).
- b. Gravità, estensione e/o irreparabilità del danno (stato di cicatrizzazione delle ferite, compartimentazione delle infezioni, anche se con cavità, recidività del danno etc...).

Nel caso di alberi in soddisfacenti condizioni generali che dispongono di spazi adeguati di vegetazione e non sono causa di significative interferenze con infrastrutture, si predilige l'allevamento in forma naturale escludendo decisamente i tagli di capitozzatura ma anche gli interventi di riduzione o alleggerimento se inutili, legittimando invece i semplici interventi di ripulitura della chioma.

Negli altri casi riportati, gli obiettivi di gestione implicano la possibilità d'attuazione diverse opzioni d'intervento in base al contesto di riferimento quali le riduzioni e gli alleggerimenti della chioma, al fine della mitigazione delle problematiche riscontrate a carico dell'albero o dell'alberatura.



ALLEGATO F

NORME TECNICHE GENERALI PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

In sede di valutazione, prima dello svolgimento di un intervento:


- Inquadramento delle condizioni generali dell'albero/alberata, della stazione d'impianto e delle reciproche interazioni;
- Valutazione dell'opportunità d'intervento;
- Inclusione dell'albero/alberata in una delle quattro macro casistiche; definizione degli obiettivi di gestione perseguibili ed auspicati, confronto con quelli prospettati nell'ambito delle quattro macro casistiche;
- Iter decisionale all'interno di una delle macro casistiche, circostanziata motivazione delle scelte intraprese in relazione ai risultati tecnici perseguiti;
- Raccolta di documentazione fotografica dello stato attuale, includente l'albero/alberata e le immediate vicinanze, se opportuno redazione di elaborati cartografici;
- Approntamento di un calendario per la corretta supervisione dei lavori.

Al termine dell'intervento:

- Valutazione dell'esito dell'intervento anche in relazione al grado di compatibilità con gli obiettivi preposti;
- Stima dell'impatto dell'intervento in rapporto all'esigenza di conservazione delle funzioni svolte dall'albero/alberata attraverso la promozione della salute e della longevità;
- Raccolta di documentazione fotografica del risultato dell'intervento, includente l'albero/alberata e le immediate circostanze.




ALLEGATO F





ALLEGATO F

INTERVENTI ATTUABILI	<p>Ripulitura della chioma</p> <ul style="list-style-type: none"> Selezione e diradamento dei ricacci dalle basi di potatura pregressa (in caso di restauro di chioma); <p>Formazione della chioma in fase giovanile.</p>	<p>Mantenimento in forma obbligata attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rimozione completa dei getti dalle teste di potatura (Pollarding); Rimozione più o meno parziale dei getti generati dalle basi di potatura pregressa (Speronatura).
-----------------------------	--	--





ALLEGATO F

FORMA DI ALLEVAMENTO E TECNICHE DI POTATURA	<p>Allevamento in forma naturale: Recupero della forma naturale di chioma, utilizzo esclusivo di tagli nodali.</p> <p>Tecniche di potatura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taglio con rimozione di branca intera in corrispondenza dell'inserzione al fusto; • Taglio di riduzione con ritorno su di una subordinata d'adeguate dimensioni diametrali 	<p>Allevamento in forma obbligata: Utilizzo anche di tagli internodali.</p> <p>Tecniche di potatura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pollarding • Speronatura (comprende spuntatura).
INTERVENTI ATTUABILI	<p>Ripulitura della chioma</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selezione e diradamento dei ricacci dalle basi di potatura pregressa (in caso di restauro di chioma); <p>Formazione della chioma in fase giovanile.</p>	<p>Mantenimento in forma obbligata attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rimozione completa dei getti dalle teste di potatura (Pollarding); • Rimozione più o meno parziale dei getti generati dalle basi di potatura pregressa (Speronatura).

CONDIZIONI GENERALI E OBIETTIVI GESTIONALI		
<p>ALBERI NON IN SODDISFACENTI CONDIZIONI GENERALI, CHE DISPONGONO DI SPAZI ADEGUATI E NON SONO CAUSA DI INTERFERENZE CON INFRASTRUTTURE</p>		
<p>OBIETTIVO PRIORITARIO:</p>		
<p>Promozione della sicurezza e minimizzazione del rischio di danneggiamento delle persone e delle cose, conservazione delle funzioni svolte attraverso la prevenzione o limitazione d'interventi potenzialmente incompatibili con la salute e la longevità</p>		
CARATTERISTICHE DELLA CHIOMA	<p>Albero mai sottoposto a capitozzatura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Architettura di chioma integra o pressoché integra 	<p>Albero precedentemente capitozzato</p> <ul style="list-style-type: none"> • Architettura di chioma non irrimediabilmente snaturata • Assenza di fenomeni degenerativi rilevanti in corrispondenza dei punti di taglio pregressi
		<p>Albero precedentemente capitozzato</p> <ul style="list-style-type: none"> • Architettura di chioma irrimediabilmente snaturata, oppure volutamente scolpita • Presenza di fenomeni degenerativi rilevanti in corrispondenza dei punti di taglio pregressi



ALLEGATO F

<p>FORMA DI ALLEVAMENTO E TECNICHE DI POTATURA</p>	<p>Allevamento in forma naturale: Recupero della forma naturale di chioma, utilizzo esclusivo di tagli nodali.</p> <p>Tecniche di potatura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taglio con rimozione di branca intera in corrispondenza dell'inserzione al fusto; • Taglio di riduzione con ritorno su di una subordinata d'adeguate dimensioni diametrali. 	<p>Allevamento in forma obbligata: Utilizzo anche di tagli internodali.</p> <p>Tecniche di potatura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pollarding • Speronatura (comprende spuntatura).
	<p>INTERVENTI ATTUABILI</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ripulitura della chioma • Selezione e diradamento dei ricacci dalle basi di potatura pregressa (in caso di restauro di chioma); ➤ Riduzione di chioma ➤ Alleggerimento della chioma 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mantenimento in forma obbligata attraverso: • Rimozione completa dei getti dalle teste di potatura (Pollarding); • Rimozione più o meno parziale dei getti generati dalle basi di potatura pregressa (Speronatura).

CONDIZIONI GENERALI E OBIETTIVI GESTIONALI

ALBERI NON IN SODDISFACENTI CONDIZIONI GENERALI, CHE NON DISPONGONO DI SPAZI ADEGUATI E SONO CAUSA DI INTERFERENZE CON INFRASTRUTTURE

OBIETTIVO PRIORITARIO:
Promozione della sicurezza e minimizzazione del rischio di danneggiamento delle persone e delle cose, mitigazione dei fenomeni di interferenza, conservazione delle funzioni svolte attraverso la prevenzione o limitazione d'interventi incompatibili con la salute e la longevità



COMUNE DI MATERA



ALLEGATO F

CARATTERISTICHE DELLA CHIOMA	<p>Albero mai sottoposto a capitozzatura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Architettura di chioma integra o pressoché integra 	<p>Albero precedentemente capitozzato</p> <ul style="list-style-type: none"> • Architettura di chioma non irrimediabilmente snaturata • Assenza di fenomeni degenerativi rilevanti in corrispondenza dei punti di taglio pregressi • 	<p>Albero precedentemente capitozzato</p> <ul style="list-style-type: none"> • Architettura di chioma irrimediabilmente snaturata, oppure volutamente scolpita • Presenza di fenomeni degenerativi rilevanti in corrispondenza dei punti di taglio pregressi
FORMA DI ALLEVAMENTO E TECNICHE DI POTATURA	<p>Allevamento in forma naturale:</p> <p>Recupero della forma naturale di chioma, utilizzo esclusivo di tagli nodali.</p> <p>Tecniche di potatura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taglio con rimozione di branca intera in corrispondenza dell'inserzione al fusto; • Taglio di riduzione con ritorno su di una subordinata d'adeguate dimensioni diametrali 		<p>Allevamento in forma obbligata:</p> <p>Utilizzo anche di tagli internodali.</p> <p>Tecniche di potatura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pollarding • Speronatura (comprende spuntatura).
INTERVENTI ATTUABILI	<p>Ripulitura della chioma</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selezione e diradamento dei ricacci dalle basi di potatura pregressa (in caso di restauro di chioma); ➢ Riduzione di chioma ➢ Alleggerimento della chioma 	<p>Mantenimento in forma obbligata attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rimozione completa dei getti dalle teste di potatura (Pollarding); • Rimozione più o meno parziale dei getti generati dalle basi di potatura pregressa (Speronatura). 	

GLOSSARIO TERMINOLOGICO

ALLEGGERIMENTO DI CHIOMA (diradamento)

Gli interventi di alleggerimento della chioma agiscono nella direzione della riduzione della densità della chioma, con la finalità dell'abbassamento della resistenza al passaggio dei venti oppure della maggiore infiltrazione d'irraggiamento solare presso le porzioni interne. In tutti i casi è considerata la rilevante



ALLEGATO F

perdita di superficie fotosintetizzante, questo tipo di intervento è giustificabile solo in casi sporadici. Se da una parte una chioma alleggerita intercetta minore energia eolica, dall'altra la capacità di dissipazione delle sollecitazioni ventose attraverso l'oscillazione delle ramificazioni è ridotta. L'alleggerimento inoltre rischia sovente di rilasciare una chioma caratterizzata dalla concentrazione di massa fogliare presso le estremità distali delle ramificazioni, rendendole quindi maggiormente predisposte alla rottura. Gli interventi di alleggerimento della chioma fanno uso esclusivo di tagli nodali, in attuazione delle tecniche di rimozione della branca intera e riduzione con ritorno su di una laterale.




Intervento di alleggerimento chioma



ALLEGATO F

CAPITIZZATURA

La capitozzatura consiste di tagli internodali ma anche di tagli nodali, qualora condotti in corrispondenza di una ramificazione laterale non sufficientemente sviluppata in diametro al fine di assumere il ruolo di terminale. In altri termini, con la capitozzatura si accorcia una branca rilasciando un moncone (indipendentemente dal diametro della sezione di taglio e dalla distanza del taglio dall'inserzione), oppure si accorcia una branca in corrispondenza di una laterale non sufficientemente sviluppata in diametro al fine di assumere il ruolo di terminale. La capitozzatura dei rami e del fusto induce la vegetazione vigorosa delle gemme latenti ed avventizie poste nelle immediate vicinanze del taglio; quando l'intervento è particolarmente severo possono entrare in vegetazione ulteriori parti dell'albero. I getti epicormici che crescono dal tronco o dalle branche possono originare in prevalenza da gemme avventizie. Tali getti sono precariamente ancorati ad un sottile strato di legno, caratterizzandosi per l'elevata predisposizione al cedimento per rottura presso la base; nei casi estremi essi sono numerosi ed addensati, in forte competizione. Le ferite prodotte utilizzando questa pratica se di diametro rilevante, come spesso accade, dispongono di scarse difese contro l'ingresso dei patogeni e sono esposte ad infezioni.




Capitozzatura, rappresentata in tutte le possibili casistiche: tagli internodali (A); taglio nodale condotto in corrispondenza di una ramificazione laterale non sufficientemente sviluppata in diametro al fine di assumere il ruolo di terminale (B)



ALLEGATO F

FORMA DI ALLEVAMENTO NATURALE

Di norma gli alberi, specie se isolati, compiono il proprio ciclo vitale senza necessitare di manomissione alcuna, avvantaggiandosi al più di piccoli interventi (ad esempio la rimozione di parti malate, disseccate o deperenti). Quando condizionate in modo improprio dalle pratiche svolte presso i vivai di produzione e trasposte in ambienti artificiali, le chiome degli alberi possono sviluppare strutture deboli ed interferire con gli elementi di contorno, necessitando di essere sottoposte ad interventi di potatura con finalità correttive. In linea generale, un albero strutturalmente robusto possiede una chioma vitale distribuita per non meno dei due terzi dell'altezza; il fogliame si concentra almeno per la metà nell'ambito delle ramificazioni che si inseriscono nei due terzi inferiori della chioma; un intervento di potatura deve limitarsi nell'asportazione di superficie fogliare entro il 25%, preservandone e favorendone la corretta distribuzione e consistenza a livello di ogni singola branca. Il mantenimento di un albero in forma naturale si avvale dell'impiego di tagli nodali, ovvero delle seguenti tecniche di potatura: rimozione della branca intera e riduzione con ritorno su di una laterale.



Potatura di allevamento naturale




ALLEGATO F


FORMA DI ALLEVAMENTO OBBLIGATA

La costrizione ed il corretto mantenimento di un albero in una forma obbligata è ottenibile attraverso un processo oneroso che richiede cure intensive. L'allevamento in forma obbligata di un albero può sortire buoni risultati anche sotto il profilo ornamentale. Escludendo il caso dell'arte topiaria dalla presente trattazione, sono rare le forme obbligate di allevamento che siano anche sostenibili. Tra queste il pollarding o potatura a testa di salice. La questione verte principalmente sulle dimensioni dei tagli ovvero sulla durata dei turni di potatura.

FORMA PIRAMIDALE



FORMA ESPANSA (A VASO)




Potature in forma obbligata



ALLEGATO F

POLLARDING (testa di salice, testa di potatura)

La tecnica del “pollarding” fa uso di tagli internodali nella fase preparatoria e di tagli presso le teste di potatura a regime. La struttura di base dell’albero è plasmata sin dalla gioventù con l’attuazione di tagli di capitozzatura sulle ramificazioni selezionate. Con il tempo, in corrispondenza dei punti in cui i tagli di rimozione dei getti dell’anno sono reiterati, l’albero forma le cosiddette “teste di potatura”, ammassi di gemme latenti incastonate in legno cicatriziale. Le teste di potatura ben conformate e vigorose estromettono i patogeni dai restanti tessuti delle branche e del fusto. Il “pollarding” comporta la rimozione pressoché annuale della totalità dei getti che scaturiscono dalle teste di potatura; si rivela assolutamente contro indicato il rilascio dei getti per periodi superiori a due anni oppure il taglio entro le teste di potatura o al di sotto delle teste di potatura (rinnovamento delle teste). Il “pollarding” non può essere paragonato alla capitozzatura, pur servendosene limitatamente alla fase giovanile dell’albero con lo scopo di ricavare la struttura permanente delle branche (candelabro). Gli alberi condizionati in modo corretto con il “pollarding” sviluppano forme esteticamente attraenti e possono godere anche di ottima salute, come testimoniato dalla longevità dei soggetti. A regime nel “pollarding” la struttura della pianta è statica, accumulandosi i soli accrescimenti diametrali.



Tecnica del pollarding



ALLEGATO F

FORMAZIONE DELLA CHIOMA IN FASE GIOVANILE

La formazione della chioma in fase giovanile si avvale di tagli nodali, in applicazione della seguenti tecniche di potatura: rimozione della branca intera e riduzione con ritorno su di una laterale. Nell'allevamento di un giovane albero i primi 3-5 anni dal trapianto sono i più critici. La potatura di allevamento si limita ad indirizzare la crescita ed a correggere le debolezze strutturali. Gli alberi meno sottoposti ad interventi crescono maggiormente. Qualora si intenda sottoporre un albero ad un programma di potatura d'allevamento, occorrerà procedere rispettando in sequenza i seguenti passaggi:

- rimozione delle ramificazioni danneggiate, malate e deperenti;
- selezione di un leader e rimozione o controllo dei competitori;
- selezione delle ramificazioni permanenti che definiscono la base della chioma e rimozione delle indesiderate collocate più in basso;
- selezione delle ramificazioni laterali permanenti sulla base della distribuzione verticale e radiale più opportuna.



Potatura di formazione della chioma



ALLEGATO F

RESTAURO DI CHIOMA

Gli interventi di restauro sono riservati a soggetti arborei sottoposti a capitozzatura, le cui chiome abbiano avuto modo di riformarsi a partire dai vecchi tagli o “basi di taglio”. La fattibilità di un intervento di restauro si fonda sui seguenti prerequisiti:

- Soddisfacenti condizioni di conservazione delle basi di taglio sotto il profilo strutturale e fitosanitario, assenza dunque di significativi fenomeni degenerativi del legno;
- Possibilità di ricostituzione di una architettura naturaleggiante della chioma, assenza dunque di ramificazioni che, per effetto di ripetuta capitozzatura, assumano ad esempio andamenti prima orizzontali e poi verticali ovvero formino angoli retti.



Il restauro della chioma passa attraverso la selezione nell’ambito di ciascuna base di potatura dei ricacci da utilizzare ed il diradamento al fine della rimozione dei soprannumerari. Questa operazione può essere ripetuta ad intervalli opportuni, fino all’ottenimento del risultato prefissato. Gli interventi di restauro della chioma fanno uso esclusivo di tagli nodali, in attuazione delle tecniche di rimozione della branca intera e riduzione con ritorno su di una laterale.



ALLEGATO F

RIDUZIONE DI CHIOMA (e Sollevamento)

Gli interventi di riduzione della chioma, che assimilano anche quelli di sollevamento, agiscono nella direzione della contrazione del volume o dell'ingombro della chioma, con la finalità della mitigazione dei conflitti legati all'interferenza con l'ambiente circostante. Gli interventi di riduzione della chioma fanno uso esclusivo di tagli nodali, in attuazione delle tecniche di rimozione della branca intera e riduzione con ritorno su di una laterale.



RIPULITURA DI CHIOMA



ALLEGATO F

Gli interventi di ripulitura sono riservati alla rimozione di ramificazioni disseccate o deperite. Gli interventi di ripulitura della chioma fanno uso esclusivo di tagli nodali, in attuazione delle tecniche di rimozione della branca intera e riduzione con ritorno su di una laterale.

SPERONATURA (e Spuntatura)

Il termine, utilizzato in numerosissimi contesti per altrettanti significati, nell'ambito del presente elaborato si riferisce alla pratica di rilascio di monconi di ramificazioni più o meno lunghi nell'ambito delle basi di potatura progressa. Ciò avviene su piante già capitozzate, dove gli interventi di potatura sono intervallati da un certo numero di anni, tipicamente 5/8 ma anche più. Auspicabilmente, al fine di contenere la dimensione dei tagli entro limiti sostenibili, tali intervalli necessiterebbero essere ridotti quanto possibile. Il rilascio dei monconi di legno più giovane rispetto a quello delle basi di potatura, "taglio sul nuovo", ha la finalità di garantire la presenza di un certo numero di gemme latenti ed avventizie, in grado di riformare ricacci nonché di conservare parte delle riserve amilacee stoccate presso le inserzioni. La speronatura consiste di tagli internodali, configurandosi come reiterazione di capitozzatura "sul nuovo". Questa pratica è pertanto rischiosa perché può comportare il progressivo esaurimento delle riserve energetiche dell'albero, rimosse via via in buona parte assieme alle ramificazioni, tanto più quanto queste sono vecchie. La speronatura, talvolta, è diffusa anche a causa dell'impossibilità operativa di svolgere più frequentemente gli interventi di potatura, così come richiesto dalla tecnica del pollarding. La speronatura nella generalità dei casi deve quindi essere considerata una condizione transitoria, che si applica ad alberi già capitozzati nei quali sia sconsigliabile se non impossibile procedere ad un restauro di chioma od all'attuazione del pollarding, meramente per accompagnare l'albero alla anticipata conclusione del ciclo vitale. A fronte di evidenti controindicazioni la speronatura offre alcune opportunità applicative, scaturenti risultati talora apprezzabili di allevamento in forme obbligate. Ciò a condizione di un corretto dimensionamento o turnazione dei tagli. Nell'ambito del presente elaborato afferente la speronatura è la "spuntatura" o rilascio di speroni lunghi, consistente di tagli internodali in posizioni distali (rimozione delle punte) che possono essere considerati già eccessivi su sezioni di diametro di 8-10 cm.



ALLEGATO F

TAGLIO DI RIMOZIONE DI BRANCA INTERA

Il taglio di rimozione della branca intera è un taglio nodale. È effettuato in corrispondenza del punto d'origine, punto d'inserzione nel fusto. Il taglio inoltre viene effettuato ortogonalmente all'asse che si rimuove, in prossimità ma non oltre la cresta della corteccia ed il collare posto all'inserzione del ramo nel fusto o nella branca di ordine superiore. Vengono in tal modo risparmiate le difese naturali predisposte dall'albero alla base delle ramificazioni contro il diffondersi dei patogeni. Talvolta il collare all'inserzione del ramo nel fusto non è visibile; in questo caso occorre evitare comunque di tagliare entro il tessuto del fusto. D'altro canto i tagli debbono evitare il rilascio di mozziconi, utilizzabili da parte dei patogeni quale substrato di colonizzazione e sviluppo. Le potature indirizzate alla rimozione delle parti deperenti e disseccate possono essere effettuate in qualsiasi momento. La maggior parte degli alberi possono essere potati in modo opportuno entro il periodo del riposo vegetativo, quando possibile prima del termine del mese di dicembre. In talune regioni le temperature invernali possono abbassarsi significativamente sotto lo zero. Determinate specie non perfettamente adattate alle temperature più rigide rischiano di riportare danni da congelamento in corrispondenza delle ferite esposte conseguentemente i tagli di potatura: nei casi più sensibili, gli interventi possono essere dilazionati a poco prima della ripresa della stagione vegetativa.



Taglio di rimozione di branca intera: primo taglio (1), secondo taglio (2), taglio finale (3)




ALLEGATO F

TAGLIO DI RITORNO

Il taglio di ritorno è un taglio nodale. Accorcia una branca in corrispondenza di una ramificazione laterale del diametro non inferiore ad un terzo (potare in corrispondenza di una branca laterale non sufficientemente sviluppata può provocare disseccamenti, oppure l'emissione profusa di getti epicormici). Occorre evitare di tagliare entro il tessuto della branca di ordine superiore. D'altro canto i tagli debbono evitare il rilascio di mozziconi, utilizzabili da parte dei patogeni quale substrato di colonizzazione e sviluppo. La maggior parte degli alberi possono essere potati in modo opportuno entro il periodo del riposo vegetativo, quando possibile prima del termine del mese di dicembre. In talune regioni le temperature invernali possono abbassarsi significativamente sotto lo zero. Determinate specie non perfettamente adattate alle temperature più rigide rischiano di riportare danni da congelamento in corrispondenza delle ferite esposte conseguentemente i tagli di potatura: nei casi più sensibili, gli interventi possono essere dilazionati a poco prima della ripresa della stagione vegetativa.



Taglio di ritorno



Taglio di ritorno, corretta proporzione tra terminazione



ALLEGATO F

TAGLIO INTERNODALE

Internodali sono tutti i tagli di potatura operati ad una certa distanza dai nodi. “Nodo” definisce il punto d’inserzione di un ramo sul fusto oppure su una branca (il punto d’incontro con un’altra branca). “Nodo” è propriamente anche il punto di inserzione di una gemma nel rametto. I tagli operati in posizioni internodali comportano specifiche conseguenze:

- induzione di vegetazione vigorosa dalle gemme latenti ed avventizie poste nelle immediate vicinanze del taglio (quando l’intervento è particolarmente severo possono entrare in vegetazione ulteriori parti dell’albero); i getti epicormici possono originare in prevalenza da gemme avventizie, essendo precariamente ancorati ad un sottile strato di legno e pertanto altamente predisposti alla rottura presso la base;
- la ferita prodotta praticando un taglio internodale, specie se di diametro rilevante, dispone di scarse difese contro l’ingresso di organismi nocivi, essendo particolarmente esposta ad infezioni ad esempio da patogeni fungini;
- compromissione della solidità strutturale dell’albero e della longevità (eccezione: fase preparatoria del pollarding e tagli su sezioni di ridotte dimensioni diametrali).

I tagli internodali, specie se di diametro rilevante, deteriorano permanentemente l’architettura naturale della chioma provocando danneggiamenti talvolta in grado di riverberarsi su tutto il ciclo vitale dell’albero. Tagli internodali sono operati quando si pratica la capitozzatura. Tagli internodali inoltre sono anche le speronature, per quanto sia lecito osservare che tale pratica è condotta su alberi già sottoposti in precedenza alla pratica della capitozzatura: l’utilizzo della speronatura è legittimato in casi specifici, così come circostanziato alla relativa voce di glossario.



ALLEGATO F



Taglio internodale

TAGLIO NODALE

Sono definiti nodali tutti i tagli di potatura operati presso i nodi. “Nodo” definisce il punto d’inserzione di un ramo sul fusto oppure su una branca (il punto d’incontro con un’altra branca). “Nodo” è propria- mente anche il punto di inserzione di una gemma nel rametto. I tagli operati in posizioni nodali, a patto che i rami rilasciati siano delle dimensioni diametrali sufficienti, comportano specifiche conseguenze:

- redistribuzione dell’energia di vegetazione presso i terminali rilasciati, riduzione al minimo se non prevenzione del riscoppio da gemme latenti ed avventizie, conservazione di un’architettura naturale della chioma;
- riduzione al minimo se non prevenzione della diffusione di infezioni a partire dalle superfici di taglio, che si collocano in posizioni presso le quali l’albero dispone di preordinate difese di carattere morfologico e fisiologico;
- promozione della solidità strutturale dell’albero e della longevità.

Tagli nodali sono quelli operati in applicazione delle tecniche di potatura della rimozione della branca intera e della riduzione con ritorno su di una laterale.

In termini strettamente tecnici, nodali sono anche i tagli condotti in corrispondenza di una laterale non sufficientemente sviluppata in diametro al fine di assumere il ruolo di terminale: tale pratica tuttavia, ascrivibile alla capitozzatura per l’errata proporzione tra le ramificazioni interessate, produce conseguenze identiche a quelle ottenibili praticando tagli internodali.



ALLEGATO F

*Taglio nodale*


NUOVI IMPIANTI E TRAPIANTI

FORMA DELLA CHIOMA E DEL FUSTO

Se l'albero è strutturalmente ben formato, esso non richiede interventi di correzione negli anni successivi al trapianto, perché verranno effettuate periodiche potature di innalzamento alla base della chioma per favorirne l'innalzamento. Il fusto deve essere unico (non si considerano alberi policormici), il più dritto possibile, con un'inarcatura massima di 5°, non deve avere ferite e il colletto deve essere integro e non presentare calli di cicatrizzazione e deve essere privo di codominanze (presenza di rami di pari vigore inseriti alla stessa altezza). Le branche principali devono essere ben distanziate, non devono essere presenti branche con diametro maggiore a un 1/3 del tronco e non devono essere presenti branche verticali e non equamente distribuite lungo il tronco. Sui lati l'inserzione dei rami sul fusto deve presentare un angolo piuttosto aperto compatibilmente con la specie. La chioma deve essere densa e compatta, ben distribuita sul fusto e non presentare compressioni laterali. La freccia apicale deve essere a guida centrale e ben visibile.



ALLEGATO F



I rapporti auxiometrici delle piante in zolla:

- l'altezza della pianta deve avere un rapporto di 25/30 volte la circonferenza del tronco tenendo conto però anche delle proporzioni tipiche delle specie;
- diametro della zolla compreso tra 2,5 e 3 volte la circonferenza del fusto misurata a 100 cm di altezza;
- altezza della zolla pari a 2/3 del diametro della zolla;
- la circonferenza misurata al colletto deve essere superiore al 20% rispetto alla

circonferenza misurata a 100 cm sul fusto (rapporto di svasatura).



ALLEGATO F

Dimensionamento ottimale del materiale vivaistico

APPARATI RADICALI

Un apparato radicale ben sviluppato all'interno della zolla garantisce l'affrancamento nel trapianto e le potature dell'apparato radicale influenzano la quantità di radici assorbenti.



Apparato radicale potato a sinistra. Apparato radicale non potato a destra.

Un buon apparato radicale di un albero in zolla deve essere stato potato tre anni prima del trapianto in città. Nella coltivazione degli alberi ornamentali sappiamo che vengono potate le radici almeno tre volte fino alla circonferenza di 20-22 cm: la prima volta quando la pianta passa dalla fase di semenzale alla coltivazione in pieno campo, la seconda dopo circa due anni quando viene scalzato a radice nuda e trapiantato su filare (circonferenza 8-10 cm), la terza dopo due anni nel diradamento circonferenza 12-14 sulla fila (a questo proposito nella scelta in vivaio è opportuno controllare la distanza sulla fila, se non è



ALLEGATO F

uniforme le piante sono state diradate e non trapiantate e quelle presenti non sono state potate). Questo significa che un albero con circonferenza 18-20 cm ha subito l'ultima potatura tre anni prima mentre quello a circonferenza 20-22 quattro anni prima (in funzione della specie). Oltre questa classe, gli alberi devono essere coltivati con un diverso sesto di impianto e rizzollati almeno ogni quattro anni in vivai specializzati per la produzione di piante esemplari. Pertanto possiamo affermare che un buon vivaio può certificare tre trapianti dalla classe 12-14 a 18-20, di cui per l'ultima classe l'ultimo trapianto o potatura tre anni prima dell'impianto (vendita). Risulta dunque importante la certificazione delle rizzolature determinanti, per l'affrancamento dell'albero in città.

CONTROVENTATURE

Gli ancoraggi sono quei sistemi di supporto (tutori) che permettono di fissare al suolo le piante nella posizione corretta per lo sviluppo. Tutti gli alberi di nuovo impianto dovranno essere muniti di tutori, se la D.L. lo riterrà necessario, anche gli arbusti di grandi dimensioni dovranno essere fissati a sostegni.

L'ancoraggio dovrà avere una struttura appropriata al tipo di pianta da sostenere e capace di resistere alle sollecitazioni meccaniche che possono esercitare agenti atmosferici, urti, atti vandalici o altro. Per le piante da forestazione o comunque dove è previsto dal progetto o richiesto dalla D.L., i tutori dovranno essere di bambù, andranno conficcati nel terreno verticalmente (o leggermente inclinati) per una profondità di 30 cm almeno, e le piante legate ad essi tramite materiali biodegradabili.

I pali dovranno essere di legno, diritti, scortecciati, appuntiti dal lato con il diametro maggiore e trattati con sostanze ad effetto imputrescibile (almeno per 1 m dal lato appuntito). I pali andranno conficcati nella buca della pianta prima della sua messa a dimora, per una profondità di 30 cm almeno, comunque al termine della piantagione dovranno essere piantati per oltre 50 cm nel terreno, utilizzando mezzi meccanici idonei (escavatore) o manuali. I tutori andranno conficcati nel terreno verticalmente in numero di uno se la pianta da sostenere è un arbusto o albero inferiore a 1,8 m di altezza, negli altri casi con 2-3 o 4 pali, per altezza e diametro (comunque mai inferiore a 5 cm) adeguati alle dimensioni della pianta da sostenere e legati solidamente tra loro con legature di colore marrone, verde o nero.



ALLEGATO F



Tipologie pali tutori e controventature



ALLEGATO F

Con le piante dotate di pane di terra, si deve evitare di conficcare i pali tutori attraverso il pane, tranne i casi in cui le piante siano state coltivate con un foro (tubo biodegradabile) nella zolla per piantarvi il palo. Se non previsto in progetto o non richiesto dalla D.L., sono esclusi i pali in posizione obliqua (comunque non meno di 3 - 4 per pianta) e i tiranti di qualunque natura. Se non vi è lo spazio per il tutoraggio con pali, oppure le piante superano l'altezza di 8 - 10 m, previo accordo con la D.L., si potranno utilizzare picchetti di legno con cavi in acciaio muniti di tendifilo, e fascia visibile per i primi 2 m dal picchetto. Nelle scarpate i sostegni andranno conficcati nel terreno in posizione verticale. Gli ancoraggi dovranno essere collocati prestando attenzione ai venti dominanti, lungo le carreggiate parallele alla direzione di marcia.

Se gli alberi hanno un'impalcatura inferiore a 2,5 m, la parte fuori terra del tutore dovrà possedere un'altezza inferiore a 10 - 20 cm rispetto alle ramificazioni più basse della chioma. Le teste dei pali, dopo l'infissione, non devono presentare fenditure: in caso contrario, dovranno essere rifilate. I pali dovranno essere legati alle piante in modo solidale per resistere alle sollecitazioni ambientali, pur consentendo un eventuale assestamento. Al fine di non provocare abrasioni o strozzature al fusto, le legature, dovranno essere realizzate per mezzo di collari speciali creati allo scopo o di adatto materiale elastico (guaine in gomma, nastri di plastica, ecc...) oppure con funi o fettucce di fibra vegetale, ma mai con filo di ferro o materiale anelastico. Sia i tutori che le legature, non dovranno mai essere a contatto diretto con il fusto, per evitare abrasioni. Dovrà essere sempre interposto un cuscinetto antifrizione (gomma o altro). Gli ancoraggi vengono misurati per numero e tipo, realmente montati in cantiere.



A sinistra, corretto uso di materiale per legatura dei pali al fusto. A destra danni dall'utilizzo di filo di ferro.



COMUNE DI MATERA



ALLEGATO F

LA CERTIFICAZIONE DEGLI STANDARD VIVAISTICI

La certificazione degli standard vivaistici è un argomento estremamente importante sia per l'azienda vivaistica che garantisce la qualità del prodotto vivaistico sia per l'acquirente che ha così garanzie sul prodotto acquistato, in modo particolare sui trapianti e le cure colturali.

La Norma UNI EN ISO 22005:2008 ha sostituito le norme nazionali di rintracciabilità di filiera (UNI 10939:2001) e di rintracciabilità aziendale (UNI 11020:2002). La norma è un sistema di rintracciabilità ed è un utile strumento per un'organizzazione operante nell'ambito della filiera e per soddisfare in modo efficace le aspettative del cliente. La Norma UNI EN ISO 22005 è finalizzata alla certificazione ed è applicabile sia ai sistemi di rintracciabilità delle filiere, che a quelli delle singole aziende.

Le aziende che intendono richiedere la certificazione dei propri prodotti in conformità a questa norma sono tenute a rispettare i requisiti e gli adempimenti contemplati nella UNI EN ISO 22005:2008, a presentare apposita domanda di certificazione, corredata del suo allegato, a predisporre e sottoscrivere il contratto per la certificazione, che implica l'accettazione delle clausole contenute nel regolamento di certificazione e nel suo allegato modello standard vivaistici.

Questo garantirebbe un materiale vivaistico di alta qualità che porterebbe un valore aggiunto alla produzione a garanzia del mercato.



Carta delle città europee
per un modello urbano
sostenibile



COMUNE DI MATERA



ALLEGATO G

CARATTERISTICHE ECOLOGICHE E ALLERGENICHE DI ALCUNE SPECIE VEGETALI

SPECIE	EMISSIONE VOC	FORMAZIONE OZONO	ASSORBIMENTO INQUINANTI GASSOSI	CAPACITA' TRATTAMENTO POLVERI SOTTILI	ALLERGENICITA'	RESISTENZA ALLO STRESS IDRICO
<i>Acer campestre</i>	BASSA	BASSA	MEDIO	MEDIA	SCARSAMENTE ALLERGENICO	BUONA
<i>Acer platanoides</i>	BASSA	BASSA	ALTO	MEDIA	SCARSAMENTE ALLERGENICO	BUONA
<i>Betula spp.</i>	MEDIA	MEDIA	-	ALTA	ALLERGENICO	SCARSA
<i>Castanea sativa</i>	BASSA	BASSA	-	-	BASSA	SCARSA
<i>Celtis australis</i>	BASSA	BASSA	ALTO	ALTA	NON ALLERGENICO	-
<i>Cercis siliquastrum</i>	BASSA	MEDIA	MEDIO	MEDIA	NON ALLERGENICO	-
<i>Corylus avellana</i>	BASSA	BASSA	-	-	ALLERGENICO	SCARSA
<i>Cupressus spp.</i>	-	-	MEDIO	MEDIO	ALLERGENICO	BUONA
<i>Fraxinus excelsior</i>	BASSA	BASSA	ALTO	MEDIA	MODERATAMENTE ALLERGENICO	BUONA
<i>Fraxinus ornus</i>	BASSA	BASSA	ALTO	MEDIA	MODERATAMENTE ALLERGENICO	BUONA
<i>Laurus nobilis</i>	BASSA	BASSA	MEDIO	MEDIA	NON ALLERGENICO	-
<i>Morus alba</i>	BASSA	BASSA	MEDIO	MEDIA	SCARSAMENTE ALLERGENICO	-
<i>Ostrya spp.</i>	BASSA	BASSA	-	-	ALLERGENICO	BUONA
<i>Pinus spp.</i>	-	-	MEDIO	MEDIO	ALLERGENICO	BUONA



ALLEGATO G

<i>Prunus avium</i>	BASSA	BASSA	MEDIO	ALTA	NON ALLERGENICO	-
<i>Prunus cerasifera</i>	BASSA	BASSA	MEDIO	ALTA	NON ALLERGENICO	-
<i>Prunus spp.</i>	BASSA	BASSA	-	-	NON ALLERGENICO	SCARSA
<i>Quercus cerris</i>	BASSA	BASSA	ALTO	MEDIA	SCARSAMENTE ALLERGENICO	BUONA
<i>Quercus pubescens</i>	ALTA	ALTA	-	-	SCARSAMENTE ALLERGENICO	BUONA
<i>Quercus robur</i>	ALTA	ALTA	-	-	SCARSAMENTE ALLERGENICO	BUONA
<i>Sambucus nigra</i>	BASSA	BASSA	BASSO	MEDIA	NON ALLERGENICO	-
<i>Tilia cordata</i>	BASSA	BASSA	ALTO	ALTA	SCARSAMENTE ALLERGENICO	BUONA
<i>Tilia platyphyllos</i>	BASSA	MEDIA	ALTO	ALTA	NON ALLERGENICO	SCARSA
<i>Ulmus minor</i>	BASSA	BASSA	ALTO	MEDIA	SCARSAMENTE ALLERGENICO	BUONA
<i>Viburnum tinus</i>	BASSA	BASSA	MEDIO	MEDIA	NON ALLERGENICO	BUONA



ALLEGATO H

DETERMINAZIONE DEGLI INDENNIZZI

Calcolo del valore di compensazione di un esemplare arboreo

La stima economica del valore di ogni pianta per la quale si chiede l'autorizzazione all'abbattimento è computata sulla base di un criterio di valutazione parametrico che tiene conto di tutti gli aspetti (biologico, sanitario, estetico, di localizzazione) influenzanti il valore dell'albero.

Il valore ornamentale della pianta V_c è commisurato secondo tre variabili (prezzo di base, indice di dimensione e indice estetico e dello stato fitosanitario) secondo la seguente formula:

$$V_c = (a \times b \times c)$$

Dove

a : Prezzo di base

b : Indice secondo le dimensioni

c : Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario

Il prezzo di base (a) è ricavato dal vigente Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Basilicata, F - SISTEMAZIONE AREE VERDI.

Per tutte le piante, presenti e non all'interno del prezzario, ci si riferisce sempre al prezzo base in zolla e con altezza del fusto 100-125 cm e qualora mancante a quello in zolla con circonferenza 10-12 cm. Qualora la specie scelta non è presente nel prezzario si prenderà come prezzo base quello ricavato dalla media delle specie appartenenti allo stesso genere (Es. Quercus, Pinus, Acer, Cupressus, ecc.) o se completamente assente si prenderà come prezzo base quello ricavato dalla media di tutti i prezzi per le latifoglie (se latifoglia) oppure la media di tutti i prezzi delle conifere (se conifera).

L'indice secondo le dimensioni (b) fa riferimento al diametro del tronco della pianta, misurato a 1,3 m di altezza dal colletto, e rapportato alla seguente tabella:

Diametro (cm)	Indice
Da 10 a 20	1
Da 21 a 30	2
Da 31 a 40	3
Da 41 a 50	4



Carta delle città europee
per un modello urbano
sostenibile



COMUNE DI MATERA



ALLEGATO H

Da 51 a 60	5
Da 61 a 70	6
Da 71 a 80	7
Da 81 a 100	8
> di 100	10

Per quanto concerne l'indice estetico e fitosanitario (c), la tabella di seguito riportata consente di individuare il più appropriato valore:

pianta isolata, sana e di grande rilievo estetico	10
pianta in filare sana e di grande rilievo estetico	9
pianta in gruppo, sana e di grande rilievo estetico	8
pianta isolata in discrete condizioni fitosanitarie	7
pianta in filare in discrete condizioni fitosanitarie	6
pianta in gruppo in discrete condizioni	5
pianta isolata in cattive condizioni fitosanitarie	4
pianta in filare in cattive condizioni fitosanitarie	3
pianta in gruppo in cattive condizioni fitosanitarie	2
pianta deperiente o ormai priva di valore	1

In caso di richiesta di abbattimento di più esemplari arborei il valore di compensazione va calcolato per ogni singolo esemplare.

Calcolo del valore di nuovi esemplari arborei

Il valore di nuovi esemplari arborei piantumati viene calcolato con la seguente formula:

$$V_n = (a \times b)$$

Dove

a : Prezzo di base

b : Indice secondo il valore botanico

Il prezzo di base (a) è ricavato dal vigente Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Basilicata, F - SISTEMAZIONE AREE VERDI.



ALLEGATO H

Per tutte le piante, presenti e non all'interno del prezzario, ci si riferisce sempre al prezzo base in zolla e con altezza del fusto 100-125 cm e qualora mancante a quello in zolla con circonferenza 10-12 cm. Qualora la specie scelta non è presente nel prezzario si prenderà come prezzo base quello ricavato dalla media delle specie appartenenti allo stesso genere (Es. Quercus, Pinus, Acer, Cupressus, ecc.) o se completamente assente si prenderà come prezzo base quello ricavato dalla media di tutti i prezzi per le latifoglie (se latifolia) oppure la media di tutti i prezzi delle conifere (se conifera).

L'indice secondo il valore botanico (b) è rapportato alla seguente tabella:

Gruppo	Indice
Albero Latifolia	7
Albero Conifera	5
Arbusto	4

In caso di sostituzione con più esemplari arborei va calcolato per ogni singolo esemplare.

Calcolo del valore di compensazione residua di esemplari arborei

Il calcolo della compensazione residua avviene allorché, in sede di autorizzazione ad un abbattimento, il valore di compensazione delle piante poste a sostituzione sia inferiore a quello delle piante da abbattere. A questo valore corrisponde l'importo che dovrà essere versato all'Amministrazione per interventi di compensazione ambientale.

$$Vcr = (Vc - Vn)/r$$

Dove:

Vc = valore totale di compensazione residua

Vc = valore totale di compensazione di esemplari arborei

Vn = valore delle nuove piante sostitutive

r : fattore di riduzione pari a 5

L'importo derivante dal calcolo del Valore di compensazione residua (Vcr) è dovuto se esso è superiore a € 50,00.



ALLEGATO H

Valutazione dei danni ad alberi, arbusti, tappeti erbosi, arredi, attrezzature e pavimentazioni

A) Danni irreversibili ad alberi

Viene applicato per intero l'importo del valore di compensazione della pianta (Vc).

B) Danni per ferite ad alberi

I danni arrecati agli alberi sono proporzionali al loro valore utilizzando la formula del calcolo del valore di compensazione (Vc) dell'esemplare arboreo moltiplicato per la frazione percentuale del danno arrecato stimato dal tecnico dell'Ufficio Verde.

C) Danni ad arbusti e tappeti erbosi

Nella fattispecie, per quantificare i danni causati ad arbusti e tappeti erbosi, verranno prese in considerazione le media dei prezzi delle voci di costo riscontrabili dal vigente Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Basilicata, F - SISTEMAZIONE AREE VERDI, riferite all'anno ed al trimestre in cui si è verificato il danno accertato e contestato.

D) Danni ad arredi attrezzature e pavimentazioni nelle aree verdi pubbliche

La quantificazione economica dei danni ad arredi, attrezzature e pavimentazioni sarà commisurata al preventivo per i lavori di ripristino alle condizioni dello stato di fatto originario.

Stampa
IMD LUCANA snc
Via Cirillo 14 - PISTICCI (MT)
Febbraio 2021

